



*Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001*

## INDICE SOMMARIO

<b>TEC MED S.R.L.</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di Tec Med S.r.l.</b> .....	<b>9</b>
<b>1.2 Gli Strumenti di Governance</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Il Modello Organizzativo di Tec Med</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1 Gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello</b> .....	<b>12</b>
<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>13</b>
<b>1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e Normativa Rilevante</b> .....	<b>13</b>
<b>2. Excursus Normativo ed Estensione del Decreto</b> .....	<b>14</b>
<b>3. Individuazione delle Aree di Rischio</b> .....	<b>18</b>
<b>4. Il Modello</b> .....	<b>22</b>
<b>4.1 Obiettivi Perseguiti e Finalità del Modello</b> .....	<b>22</b>
<b>4.2 Struttura del Modello</b> .....	<b>22</b>
<b>4.3 Adozione del Modello da Parte della Società</b> .....	<b>23</b>
<b>4.4 Modello, Codice Etico e di Comportamento</b> .....	<b>23</b>
<b>5. L'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>24</b>
<b>5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>24</b>
<b>5.2 Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>25</b>
<b>5.3 Attività di Reporting nei Confronti degli Organi Sociali</b> .....	<b>25</b>
<b>5.4 Flussi Informativi</b> .....	<b>26</b>
<b>5.5 Segnalazioni (c.d. whistleblowing)</b> .....	<b>27</b>
<b>6. Organizzazione Interna e Informativa a Supporto dell'OdV</b> .....	<b>28</b>
<b>6.1 Ruolo dei Responsabili Interni</b> .....	<b>28</b>
<b>7. Formazione e Informazione</b> .....	<b>29</b>
<b>7.1 Piano di Comunicazione e Informazione Interna</b> .....	<b>29</b>

7.2	Piano di comunicazione esterna.....	30
<b>PARTE SPECIALE.....</b>		<b>30</b>
<b>1.</b>	<b>PARTE SPECIALE A – SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>30</b>
1.1	Panoramica Generale .....	30
1.1.1	Funzione e Destinatari.....	30
1.1.2	Principio di Tassatività.....	31
1.1.3	Criteri di Scelta delle Sanzioni .....	31
1.1.4	Informazione e Formazione.....	31
1.1.5	Illeciti Disciplinari Tentati .....	32
1.1.6	Implementazione del Sistema Sanzionatorio.....	32
1.2	Parte Prima.....	32
1.2.1	Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti.....	32
1.2.2	Sanzioni per i Dipendenti.....	33
1.2.3	Applicazione delle Sanzioni ai Dipendenti .....	33
1.2.4	Comportamenti Sanzionabili dall'Amministratore Unico.....	35
1.2.5	Sanzioni per l'Amministratore Unico .....	35
1.2.6	Applicazione delle Sanzioni all'Amministratore Unico.....	36
1.2.7	Comportamenti Sanzionabili dei Soci.....	37
1.2.8	Sanzioni per i Soci.....	37
1.2.9	Applicazione delle Sanzioni ai Soci .....	37
1.3	Parte Seconda.....	38
1.3.1	Sanzioni per i Componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	38
1.3.2	Applicazione delle Sanzioni ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	39
1.3.3	Sanzioni per i Soggetti Terzi .....	40
1.3.4	Applicazione delle Sanzioni ai Soggetti Terzi.....	40
1.4	Parte Terza.....	40
1.4.1	Procedura di Irrogazione della Sanzione a Dipendenti, Organo Amministrativo, Soci, Esponenti dell'OdV .....	40

1.4.2	Garanzie Inerenti il Sistema di Segnalazione (whistleblowing).....	41
2.	<b>PARTE SPECIALE B – REATI CONTRO LA PA.....</b>	<b>42</b>
2.1	Le Tipologie di Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25 del Decreto) .....	42
2.2	Criteri per Identificare i Pubblici Ufficiali/Incaricati di un Pubblico Servizio .....	46
2.3	Aree a rischio.....	48
2.4	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	49
2.5	Contratti.....	51
2.6	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	51
3.	<b>PARTE SPECIALE C - LE TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....</b>	<b>51</b>
3.1	Falsità in Comunicazioni e Informazioni Sociali.....	51
3.2	Tutela Penale del Regolare Funzionamento della Società .....	52
3.3	Tutela penale contro le condotte corruttive (aggiornamento ex D. Lgs 38/2017).....	53
3.4	Tutela Penale del Capitale Sociale .....	53
3.5	Tutela Penale Contro le Frodi .....	54
3.6	Tutela Penale delle Funzioni di Vigilanza .....	54
3.7	Aree a Rischio.....	54
3.8	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	55
3.9	Principi Procedurali Specifici .....	56
3.10	Contratti.....	57
3.11	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	57
4.	<b>PARTE SPECIALE D (REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO) .....</b>	<b>57</b>
4.1	AREE A RISCHIO.....	58
4.2	Aree a Rischio.....	59
4.3	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Comportamento e di Attuazione .....	59
4.4	Principi Procedurali Specifici .....	59
4.5	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	61

<b>5. PARTE SPECIALE E - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)</b> .....	<b>61</b>
5.1 Aree a Rischio.....	63
5.2 Destinatari della Presente Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento.....	63
5.3 Operazioni Sospette o Anomale .....	64
5.4 Principi Procedurali Specifici .....	64
5.5 Contratti.....	65
5.6 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	65
<b>6. PARTE SPECIALE F - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (25 – OCTIES.1)</b> 65	
6.1 Aree a Rischio.....	66
6.2 Destinatari della Presente Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento.....	66
6.3 Operazioni Sospette o Anomale .....	67
6.4 Principi Procedurali Specifici .....	67
6.5 Contratti.....	67
6.6 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	67
<b>7. PARTE SPECIALE G - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)</b> 68	
7.1 Aree a Rischio.....	68
7.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	69
7.3 Principi Procedurali Specifici .....	69
7.4 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	70
<b>8. PARTE SPECIALE H - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)</b> .....	<b>70</b>
8.1 Aree a Rischio.....	71
8.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	71
8.3 Principi Procedurali Specifici .....	72
8.4 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	72
<b>9. PARTE SPECIALE I - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1. DEL DECRETO)</b> .....	<b>73</b>

9.1	Aree a Rischio.....	73
9.2	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	74
9.3	Principi Procedurali Specifici .....	74
9.4	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	75
<b>10.</b>	<b><i>PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)</i></b> .....	<b>75</b>
10.1	Aree a Rischio.....	75
10.2	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	75
10.3	Principi Procedurali Specifici .....	76
10.4	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	76
<b>11.</b>	<b><i>PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)</i></b> .....	<b>76</b>
11.1	Aree a Rischio.....	77
11.2	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	77
11.3	Principi Procedurali Specifici .....	77
11.4	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza .....	78
<b>12.</b>	<b><i>PARTE SPECIALE N - REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001 E REATI EX D. LGS. 109/2012)</i></b> .....	<b>78</b>
12.1	Aree a Rischio.....	79
12.2	Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento .....	80
12.3	Principi Procedurali Specifici .....	80
12.4	Verifiche dell’Organismo di Sorveglianza .....	81
<b>13.</b>	<b><i>PARTE SPECIALE O - REATI TRIBUTARI</i></b> .....	<b>81</b>
13.1	Le “Macro Aree” di Attività Sensibili in Relazione ai Reati Tributari (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> , D. Lgs. 231/2001).....	84
13.1.1	Gestione del Rischio Fiscale.....	84
13.1.2	Gestione degli Aspetti Fiscali e degli Adempimenti Fiscali, nonché dei Libri Obbligatori.....	86
13.1.3	Contabilità e Bilancio.....	89
13.1.4	Contabilità dei Fornitori.....	91

13.1.5	Contabilità dei Clienti.....	93
13.1.6	Gestione della Fatturazione.....	94
13.1.7	Processo Finanziario .....	96
13.1.8	Tesoreria.....	98
13.1.9	Gestione dei Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.....	100
13.1.10	Gestione di Appalti e Subappalti.....	101
13.1.11	Principi Generali di Comportamento.....	103
<b>14.</b>	<b>RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE (ART. 39 D.LGS 231/2001).....</b>	<b>106</b>
	<b>ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA.....</b>	
	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
	<b>ALLEGATO 2 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....</b>	
	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
<b>1.1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>108</b>
<b>1.2</b>	<b>Principi Generali.....</b>	<b>109</b>
1.2.1	Destinatari e Ambiti di Applicazione del Codice Etico e di Comportamento .....	109
1.2.2	Principi Generali e Obblighi dei Destinatari.....	109
1.2.3	Impegni della Società.....	110
1.2.4	Ulteriori Obblighi per i Responsabili delle Unità e Funzioni Aziendali .....	110
1.2.5	Attuazione e Controllo .....	110
1.2.6	Valore Contrattuale del Codice Etico e di Controllo.....	111
<b>1.3</b>	<b>Rapporti con i Terzi .....</b>	<b>111</b>
1.3.1	Principi Generali.....	111
1.3.2	Rapporti con i Clienti.....	112
1.3.3	Rapporti con i Fornitori.....	112
1.3.4	Rapporti con le Istituzioni Pubbliche .....	112
1.3.5	Rapporti con Organizzazioni Politiche e Sindacali .....	113

<b>1.4</b>	<b>Trasparenza della Contabilità.....</b>	<b>113</b>
1.4.1	Registrazioni Contabili.....	113
<b>1.5</b>	<b>Politiche del Personale.....</b>	<b>114</b>
1.5.1	Risorse Umane .....	114
1.5.2	Incompatibilità.....	114
1.5.3	Divieto di Cumulo di Incarichi e Impieghi .....	114
1.5.4	Molestie sul Luogo di Lavoro .....	114
1.5.5	Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti .....	114
1.5.6	Fumo .....	115
<b>1.6</b>	<b>Salute, Sicurezza e Ambiente .....</b>	<b>115</b>
1.6.1	Salute, Sicurezza e Ambiente della Società.....	115
1.6.2	Obblighi dei Destinatari.....	115
<b>1.7</b>	<b>Riservatezza.....</b>	<b>116</b>
1.7.1	Principi .....	116
1.7.2	Obblighi dei Destinatari.....	116
<b>1.8</b>	<b>Controlli Interni e Tutela del Patrimonio Aziendale.....</b>	<b>117</b>
1.8.1	Controlli Interni.....	117
1.8.2	Registrazione delle Operazioni.....	117
1.8.3	Tutela del Patrimonio Aziendale .....	117
1.9	Modalità di Attuazione e di Controllo del Codice.....	117

## TEC MED S.R.L.

### 1. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di Tec Med S.r.l.<sup>1</sup>

Tec Med S.r.l. (di seguito anche “**Tec Med**” o la “**Società**”) è una società di diritto italiano con sede in Roma, costituita il 18 gennaio 1985, codice fiscale e numero iscr. al Registro delle Imprese di Roma n. 06859310580, P. IVA n. 01632541007 e REA n. RM1665534.

La Società ha quale principale oggetto sociale la produzione e/o il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici, chimici, sanitari ed anche gli strumenti scientifici, ferri chirurgici, articoli sanitari, nonché la vendita al pubblico di articoli per l'ottica e relativi accessori e l'importazione ed esportazione di tutti i prodotti sopra indicati, nonché qualsiasi ulteriore attività utile, necessaria e strumentale ai fini del perseguimento della realizzazione dell'oggetto sociale stesso.

Le quote sociali di Tec Med sono così ripartite:

- (a) Sig. Puglisi Luca: 5,00 %;
- (b) Sig. Pisano Mauro: 22,50%;
- (c) Sig. Augero Ganluigi: 22,50%;
- (d) Sig. Pascale Stefano: 50,00%;

La Società è amministrata da un Amministratore Unico (di seguito anche “**Au**”) al quale spettano tutti i poteri necessari per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio nonché la firma sociale.

Dall' **Amministratore Unico, nonché Direttore Generale e RSPP**, che coordina il settore commerciale dipendono i seguenti Uffici:

- (i) **il Responsabile e l'Addetto Sistema Gestione Qualità;**
- (ii) **l'Ufficio Gare** per elaborazione programmi di gara
- (iii) **l'Ufficio Commerciale** per preventivi ai clienti
- (iv) **l'Ufficio Customer Service** per inserimento ordini ed evasione nonché per attività di gestione, deposito, visione, resi;
- (v) **l'Ufficio Acquisti** per ordini di acquisto, rapporti con fornitori, richiesta di preventivi a fornitori, al quale riporta **il Magazzino** per rapporti con clienti e corrieri, carico DDT acquisto, al quale, a sua volta riporta **l'Ufficio Trasporti**, per preparazione pacchi, consegne, inventari esterni e recupero incassi;

---

<sup>1</sup> Si precisa che qualsivoglia informazione di seguito riportata relativa alla *governance*, all'organizzazione o all'assetto societario è aggiornato alla data di approvazione del presente Modello.

- (vi) **l'Ufficio Amministrativo** per contabilità generale, recupero crediti, fatturazione al quale riporta la Segreteria commerciale per la registrazione di protocolli in entrata.

Per maggiori dettagli sull'organigramma della Società, si rinvia all'**Allegato 1 – Organigramma Tec Med** al presente Modello.

La Società conta attualmente 13 dipendenti.

Da ultimo, la Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") in conformità al D. Lgs. 231/2001 (come di seguito definito)<sup>2</sup>.

Il predetto OdV è stato approvato in composizione monocratica e per una durata di tre anni, con possibilità di successivo rinnovo.

## **1.2 Gli Strumenti di Governance**

La Società è dotata dei seguenti strumenti di governo e di organizzazione che ne garantiscono il funzionamento:

- (a) **Statuto**: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- (b) **Sistema delle Deleghe e delle Procure**: stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa.
- (c) **Sistema Normativo Procedurale**: comprende l'insieme delle norme (linee guida e procedure) che regolamentano le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività e delle fasi che costituiscono i processi aziendali.
- (d) **Codice Etico**: esprime i principi etici e i valori che la Società riconosce come propri e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale. Per il contenuto del Codice Etico si rinvia all'**Allegato 2 – Codice Etico e di Comportamento** al presente Modello.

## **1.3 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure**

Il sistema organizzativo della Società si basa su strumenti normativi (organigrammi, disposizioni organizzative, linee guida/procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- (a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- (b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- (c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

---

<sup>2</sup> Si precisa che la Società è munita di un revisore legale

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle aree a rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” il trasferimento, non occasionale, all'interno dell'azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Si intende per “procura” il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

- (i) I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:
- (ii) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- (iii) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- (iv) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- (v) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- (vi) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- (vii) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- (viii) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure;
- (ix) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- (x) le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal sistema di controllo interno;
- (xi) copie delle procure saranno trasmesse all'OdV.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema procedurale aziendale e le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

## **2. Il Modello Organizzativo di Tec Med**

### **2.1 Gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello**

L'adozione del Modello (come di seguito definito), sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto (come di seguito identificato), si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- (a) determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- (b) grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- (i) la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- (ii) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- (iii) la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- (iv) l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- (v) l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- (vi) la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- (vii) la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

Con verbale di determina dell'AU è stato approvato il presente Modello ai sensi del Decreto, con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati e di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a tale scopo.

## PARTE GENERALE

### 1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e Normativa Rilevante

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”) recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” attuativo dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa dell’ente di “appartenenza” che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell’ente, onde garantirne la reale afflittività.

L’applicazione della disciplina può comportare inoltre la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concesso, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l’aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- (ii) prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere dotati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

## 2. Excursus Normativo ed Estensione del Decreto

Nella sua prima configurazione il Decreto, in attuazione dei principi espressi nella “*Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri*” e nella “*Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali*”, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazione pubbliche, malversazione, frode informativa in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata, è intervenuto poi a più riprese sul rema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di enforcement alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza.

Successivamente alla sua promulgazione infatti:

- (a) la Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al Decreto l’art. 25 *bis* relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati;
- (b) il D. Lgs. 61/2002, con l’inserimento dell’art. 25 *ter*, ha esteso la responsabilità dell’ente ai reati societari previsti dal codice civile falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull’assemblea);
- (c) la legge di ratifica ed esecuzione della “*Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999*” del 27 gennaio 2003, n. 21 con l’art. 25 *quater*, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico;
- (d) la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto all’art. 25 *quinqüies* i reati relativi alla tratta delle persone;
- (e) la Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed *insider trading* (art. 25 *sexies*);
- (f) la Legge 16 marzo 2008, n. 145, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*” all’art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazione per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;
- (g) la Legge 3 agosto 2007, n. 123 con l’art. 9 ha aggiunto al Decreto l’art. 25 *septies* che prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- (h) con l’attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70CE che ne reca misure di esecuzione, è stato

introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 231 del 2007, l'art. 25 *octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale;

- (i) il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto l'art. 24 bis al Decreto, intitolato "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*";
- (j) la Legge 15 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 24 *ter* 1 "*Delitti di criminalità organizzata*";
- (k) la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25 *bis* 1 "*Delitti contro l'industria ed il commercio*" e l'art. 25 *nonies* "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*";
- (l) la Legge 3 agosto 2009, n. 115 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *nonies*";
- (m) la Legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*", Legge comunitaria 2009 all'art. 19 delega il Governo al recepimento delle direttive 2008/CE (tutela penale dell'ambiente) la cui attuazione è messa in atto dal D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 01.08.2011), che con all'art. 2 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies*, "*Reati ambientali*";
- (n) la Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*", Legge comunitaria 2010 all'articolo 21 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE. Tale attuazione è contenuta nel D. Lgs. 109 del 18 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 172 del 25.07.2012) che codifica il D. Lgs. 231/2001 introducono l'art. 25 *duodecies* "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*";
- (o) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (pubblicato sulla GU n. 25 e 25 *ter* del 13-11-2012) modifica, con il comma 77 dell'art. 1, il D.Lgs 231/2001 agli artt. 25 e 25 *ter* introducendo rispettivamente "*l'induzione indebita a dare o promettere utilità*" e il "*delitto di corruzione tra privati*";
- (p) il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" modifica l'art. 53 "*Sequestro preventivo*", introducendo il comma 1 *bis*";
- (q) il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/193/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*" 1 introduce al comma 1, lettera c) dell'articolo 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001, l'adescamento di minorenni;
- (r) la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in GU 17/12/2014 n. 292) ha disposto (con l'art. 3 comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25 *octies*, comma 1; (co l'art. 3 comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 25 *octies*;

- (s) la Legge 22 maggio 2015, n. 68 pubblicata in G.U. n. 122 del 28.5.2015 ha inserito nuove fattispecie di reato in materia di reati ambientali (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001). Inquinamento ambientale; - Disastro ambientale; - Delitti colposi contro l'ambiente; - Associazione di cui all'art. 416 codice penale allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis Libro secondo codice penale; - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- (t) la Legge 27 maggio 2015, n. 69 pubblicata in GU n. 124 del 30.5.2015 ha modificato la formulazione del reato di "*false comunicazioni sociali*" (art. 25 ter D. Lgs. 231/20019);
- (u) il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, pubblicato in G.U. 30.03.2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 6 comma 1) la modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera *s-bis*;
- (v) la Legge 10 ottobre 2017, n. 161 pubblicata sulla GU n. 258 del 4 novembre 2017 ed entrato in vigore il 19 novembre 2017, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni di legge*". La Legge ha introdotto sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998;
- (w) la Legge 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata in GU n. 277 del 27 novembre 2017 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*". La Legge ha inserito l'art. 25 *terdecies* nel D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Razzismo e xenofobia*";
- (x) la Legge 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata sulla GU n. 291 del 14 dicembre 2017, ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*". La norma estende al settore privato, attraverso modifiche al D. Lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il provvedimento interviene sui modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonea prevenire reati (art. 6 del D. Lgs. 231/2001);
- (y) il D. Lgs. 21 marzo 2018, n. 1 pubblicato sulla GU n. 58 del 22 marzo 2018, recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103*". Il testo degli articoli 25 *undicies*, comma 1 *bis*, lettera f), 25 *undicies*, comma 8 e 25 *terdecies*, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 risulta modificato con i richiami ai nuovi articoli del codice penale;
- (z) con la Legge del 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", nota anche come Legge "*spazzacorrotti*", l'art. 345 *bis* (traffico di influenze illecite) è inserito nell'art. 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione) con una sanzione pecuniaria prevista fino a 200 quote:
  - (i) le sanzioni interdittive dell'art. 25 sono dai 4 ai 7 anni, se il reato è commesso da soggetto apicale e dai 2 ai 4 anni se commesso da sottoposto;

- (ii) sempre nell'art. 25 è stato inserito il comma 5 *bis* che prevede l'applicazione di sanzioni interdittive in misura minore (dai 3 mesi ai 2 anni) se l'ente *“prima della sentenza di primo grado si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione di responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*: modelli organizzativi riparatori;
- (aa) la Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in GU 16/05/2019, n. 113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25 quaterdecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*);
- (bb) il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 (in GU 21/09/2019, n. 222) convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 (in GU 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l'art. 1, comma 11 *bis*, comma 3 – Art. 24 *bis* (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- (cc) il Decreto-Legge 25 ottobre 2019, n. 124 (in GU 25/10/2019, n. 252), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in GU 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25 *quinqüesdecies* (Reati tributari);
- (dd) il D. Lgs. 75/2020 ha disposto l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* (Reati di Contrabbando);
- (ee) il D. Lgs. 184/2021 (GU del 29/11/2021 n. 284) ha inserito l'art. 25 *octies*.1 *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*;
- (ff) il D. Lgs. 195/2021, (GU n. 285 del 30/11/2021 n. 285), SuppLegge Ordinario n. 41, non ha modificato gli artt. 648 codice penale *“Ricettazione”*, 648 *bis* codice penale *“Riciclaggio”*, 648 *ter* codice penale *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*, 648 *ter* 1 codice penale *“Autoriciclaggio”* (che presentano ora un ambito applicativo più ampio rispetto alla precedente formulazione);
- (gg) la Legge 238/2021 (GU 17/01/2022 n. 12) ha modificato ed emendato i seguenti articoli contenuti nell'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001: art. 615 *quater* codice penale, rubricato *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”*; art. 615 *quinqües* codice penale, rubricato *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”*; art. 617 *quater* codice penale, rubricato *“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”*; art. 617 *quinqües* codice penale, rubricato *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”*; art. 184 D. Lgs. 58/1998 (TUF), *“Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”*; art. 185 D. Lgs. 58/1998 (TUF) *“Manipolazione del mercato”*.
- (hh) il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, poi Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha modificato i seguenti reati già rientranti nel novero dei reati presupposto: art. 316 *bis* codice penale ora rubricato *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*; art. 316 *ter* codice penale ora rubricato *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*; art. 640 *bis* codice penale, rubricato *“Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*;
- (ii) la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (G.U. 9 ottobre 2023, n. 236) ha esteso il catalogo dei reati presupposto intervenendo sugli artt. 24 e 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 ed inserendo le seguenti fattispecie: art. 353 codice penale *“Turbata libertà degli incanti”*; art. 353 *bis* codice penale *“Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti”*; l'art. 512 *bis* codice penale *“Trasferimento fraudolento di valori”*.

### 3. Individuazione delle Aree di Rischio

Sulla base delle disposizioni del Decreto, Tec Med ha provveduto alla mappatura delle aree di rischio, individuando, all'interno della proprietà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei reati presupposto.

Sulla base delle indicazioni del D. Lgs. 231/2001, in ragione della specificità operatività di Tec Med si è ritenuto, pertanto, di concentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli articoli di seguito elencati e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a tali fattispecie:

- (a) art. 24 (*Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione*), art. 25 (*Reati contro la pubblica amministrazione*);
- (b) art. 25 bis-1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*);
- (c) art. 24 bis e art. 25 novies (*Reati informatici e delitti in materia di violazione dei diritti di autore*);
- (d) art. 25-ter (*Reati societari, comprensivi del reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla Corruzione tra privati" introdotto dal D. Lgs. 38/2017*) e art. 25 sexies (*Reati ed illeciti amministrativi di abuso del mercato*);
- (e) art. 25 septies (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose*);
- (f) artt. 25 bis e 25 octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e reati di falso nummario*);
- (g) art. 25 undecies (*Reati ambientali, comprensivi delle introduzioni apportate dalla LEGGE68/2012*);
- (h) art. 25 duodecies (*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Per quanto concerne, invece, i seguenti reati indicati nel D. Lgs 231/2001, l'analisi ha portato a valutare **basso** il livello di rischio derivante dalla commissione degli stessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente:

- (i) art. 24 ter (*Delitti di criminalità organizzata*);
- (ii) art. 25 decies (*Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*);
- (iii) art. 25 quindecies (*Reati tributari*).

In merito invece agli ulteriori reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, quali i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale nonché i reati transnazionali, i reati di razzismo e xenofobia, contrabbando, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati, il rischio derivante dalla loro commissione ad interesse o vantaggio della Società è ritenuto **remoto**.

Il dettaglio dei sottoprocessi/aree di attività sensibili è riconducibile alla tabella che segue:

SETTORI	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO
Affari Legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con la PA (comprensiva dell'autorità giudiziaria) e Autorità di Vigilanza</li> <li>• Gestione dei provvedimenti giudiziari</li> <li>• Affidamenti a legali esterni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati contro la PA, <i>ex artt. 24 e 25</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali, <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Legislativo e Rapporti Istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con le Istituzioni</li> <li>• Rapporti con la PA e Autorità di Vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati contro la PA <i>ex artt. 24 e 25</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Controllo Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Sistema di Controllo Interno</li> <li>• <i>Internal Auditing</i></li> <li>• Valutazione del profilo di rischio della Società (<i>Risk Management</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati Societari, <i>ex art. 25 ter</i></li> <li>• Reati Tributari <i>ex art. 25 quinquedecies</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Servizi a terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzioni con PA o privati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricerca delle opportunità di business, negoziazione e stipula delle convenzioni</li> <li>- Pianificazione ed esecuzione dei servizi</li> <li>- Controllo e accertamento dei servizi svolti</li> <li>- Rendicontazione dei servizi svolti</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati contro la PA, <i>ex artt. 24 e 25</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali, <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> <li>• Reati Tributari</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze a terzi e/o nell'attività di iscrizione dei Pubblici Registri</li> </ul>	
Amministrazione, Finanza e Controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della Contabilità e Bilancio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con Revisori e altri Organi di Controllo</li> <li>- Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere</li> <li>- Gestione dei rapporti con la PA</li> <li>- Gestione della finanza</li> <li>- (incassi, pagamenti, crediti);</li> <li>- omaggi, liberalità, sponsorizzazioni eventi, pubblicità e media; spese di rappresentanza e rimborsi spese a dipendenti;</li> <li>- Pianificazione e Controllo di Gestione</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati Societari, <i>ex art. 25 ter</i>;</li> <li>• Reati contro la Pubblica Amministrazione, <i>ex artt. 24 e 25</i>;</li> <li>• Reati di falsità in monete <i>ex art. 25 bis</i></li> <li>• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio</li> <li>• Reati tributari</li> <li>• Reati ed illeciti amministrativi per abuso di mercato</li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Salute e Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;</li> <li>• Gestione degli aspetti ambientali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati di omicidio colposo e lesioni colposi gravi o gravissime commessi con violazione delle norme e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>• Reati ambientali, <i>ex art. 25 undecies</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazione mendaci all'Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali, <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Gestione delle Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione, sviluppo e amministrazione del personale (dirigenti, dipendenti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati contro la Pubblica Amministrazione, <i>ex artt. 24 e 25</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con la PA e gestione delle Verifiche Ispettive (INPS INAIL; Centri Impiego, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati societari (“corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”)</li> <li>• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all’art. 25 <i>duodecies</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazione mendaci all’Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Servizi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi</li> <li>• Gestione dei <i>Backup</i></li> <li>• Gestione di SW, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (change management)</li> <li>• Gestione della sicurezza della rete</li> <li>• Gestione della sicurezza fisica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati informatici, <i>ex art. 24-bis</i></li> <li>• Reati contro la Pubblica Amministrazione <i>ex artt. 24 e 25</i></li> <li>• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, <i>ex art. 25 novies</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazione mendaci all’Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati transnazionali <i>ex art. 10 Legge 146/2006</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Supporto Organi Sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati Societari, <i>ex art. 25 ter</i></li> <li>• Reati di induzione a rendere dichiarazione mendaci all’Autorità Giudiziaria, <i>ex art. 25 decies</i></li> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Gestione Recupero Crediti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione Attestati di Credito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati contro la PA <i>ex artt. 24 e 25</i></li> </ul>

## **4. Il Modello**

### **4.1 Obiettivi Perseguiti e Finalità del Modello**

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001 adottato dalla Società (di seguito, il “**Modello**”).

La Società, affermata realtà imprenditoriale nel settore dell’attività di nel campo della fornitura ed informazione di prodotti oftalmici, in particolar modo nel settore farmaceutico, diagnostico chirurgico, al fine di garantire al meglio il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali, ha ritenuto necessario dotarsi del Modello.

L’adozione del presente Modello – del quale i documenti allegati sono parte integrante – è stato ritenuto lo strumento più idoneo, con diversi livelli di sintesi, per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti: dipendenti, collaboratori, rappresentanti, soci, fornitori e, più in generale, a tutti coloro i quali instaurino rapporti giuridici con la Società.

Ai dipendenti (interni ed esterni) collaboratori della Società è stato pertanto raccomandato nell’espletamento delle attività derivanti da ognuno dei predetti rapporti, a tenere comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici a cui si ispira la gestione aziendale della Società.

A tal fine, il Modello predisposto dalla Società, anche in considerazione della propria realtà dimensionale, prevede un sistema di procedure organizzative e di attività di controllo dirette alla contemporanea soddisfazione delle esigenze legale alla prevenzione, o comunque alla massima limitazione, dei possibili rischi connessi all’attività aziendale, insieme alla diffusione della consapevolezza degli operatori interessati in attività di aree a rischio dei comportamenti necessari e delle sanzioni in caso di violazione, e, in ultimo, la sua tenuta ed il suo aggiornamento periodico.

### **4.2 Struttura del Modello**

Il Modello si compone di una prima parte, di carattere generale, contenente i principi di diritto contemplati nel D. Lgs. 231/2001, quali integralmente recepiti dalla Società ed in attuazione dei quali la stessa ha provveduto all’adozione del presente Modello, nonché di una parte dal contenuto e dalla portata di tipo programmatico, volta all’individuazione dei principi, criteri obiettivi concretamente perseguiti dalla società.

Segue quindi una parte di carattere più strettamente operativo, improntata a fornire una chiara indicazione sulle scelte e strategie ritenute più idonee, all’interno della Società per prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla normativa, il cui compito è demandato all’organo *ad hoc* appositamente istituito, l’Organismo di Vigilanza, ed analiticamente disciplinato quanto a compiti, funzioni e poteri.

Il Modello predisposto dalla Società prosegue quindi con una “*Parte Speciale*” contenente l’analisi dettagliata delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla nuova normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, con individuazione dei singoli processi aziendali interessati e delle ipotesi di reato che in considerazione della tipologia di attività esercitata dalla Società e del contesto ambientale di operatività, sono stati ritenuti potenzialmente fonte di possibile responsabilità amministrativa ex D. Lgs 231/2001.

### **4.3 Adozione del Modello da Parte della Società**

L'attuazione del Modello è garantita da un sistema integrato di regole, procedure e sanzioni disciplinari, il cui corretto funzionamento, nonché le necessarie attività di aggiornamento, sono affidate anche all'Organismo di Vigilanza, il cui compito precipuo consiste nella realizzazione di una supervisione generale ed un controllo circa la efficienza stessa del Modello.

In particolare, il controllo dell'attività di gestione è fondato su strumenti di prassi amministrativa e contabile di provata affidabilità, su consolidate procedure manuali ed informatiche atte a registrare e documentare con tempestività ed accuratezza ogni operazione, nonché sull'esecuzione di verifiche e controlli adeguatamente vagliati e verificati sul piano dell'efficienza nel corso della “*mappatura delle aree a rischio di reato*” inizialmente condotta all'intero della Società.

L'applicazione del Modello è infine, garantita anche da un apposito programma di formazione aziendale, svolto secondo modalità differenziate, così da garantirne il recepimento ad ogni livello.

Eventuali modifiche od integrazioni del Modello sono fin d'ora attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo di concerto con lo stesso Organismo di Vigilanza, ex art. 6 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 231/2001, nonché secondo le specifiche modalità analiticamente descritte nel Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza.

A garanzia della stessa effettività del Modello, è stato inoltre predisposto un efficace sistema disciplinare per sanzionare ogni violazione dei precetti contenuti nel Modello.

A tal fine il Modello è stato adottato all'interno della Tec Med, mediante relativa approvazione, comprensiva dei documenti allegati recanti il “*Codice di Comportamento*” ed il “*Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza*”, da parte dell'Amministratore Unico.

### **4.4 Modello, Codice Etico e di Comportamento**

Ogni attività aziendale posta in essere nella società Tec Med deve rispondere ai valori ed alle politiche adottate all'interno della Società stessa.

La Società, del resto, ha già autonomamente ritenuto di dotarsi di un proprio Codice Etico e di Comportamento nell'ambito del quale ha formalizzato i valori sociali ed etici cui da sempre si ispira e si conforma, portandoli in tal modo a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori ed in genere di tutti i soggetti terzi potenzialmente coinvolti dalle proprie attività, e pretendendone la necessaria conoscenza e rispetto.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001 tutte le operazioni aziendali relative a processi individuati come “sensibili” devono essere attuate in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Tale Modello a sua volta ha previsto l'integrale recepimento del Codice Etico e di Comportamento, nel quale sono sanciti i fondamentali principi di correttezza e trasparenza cui deve informarsi l'agire societario.

Il Modello ed il Codice Etico e di Comportamento sono dunque due strumenti complementari ed integrati, ai quali, oltre che alle vigenti leggi, deve pertanto informarli ogni attività posta in essere direttamente dalla Società e dai suoi dipendenti.

In particolare, tutte le operazioni aziendali relative a processi individuati come “sensibili” devono essere attuate in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

È ribadito, pertanto, che l’organizzazione della Società è improntata al rispetto dei seguenti fondamentali, principi:

- (a) corretta e veritiera rappresentazione dei fatti;
- (b) efficiente e tempestiva comunicazione;
- (c) netta separazione dei ruoli (id est tra la funzione rappresentative e/o gestori a e la funzione esecutiva).

La realtà dimensionale della Società, nonché la stessa natura delle attività svolte, hanno indotto la scelta di una struttura organizzativa improntata a limitate modalità di delega, riferite solo a talune specifiche aree di attività. A tale limitate modalità di delega corrisponde un altrettanto limitato frazionamento delle responsabilità che ne conseguono a fronte del normale controllo detenuto dall’Amministratore Unico e dai suoi delegati.

Il sistema di controllo interno è dunque organizzato in modo da garantire, con ragionevole attendibilità, il perseguimento degli scopi sociali nel rispetto dei principi statuiti dal Codice Etico e di Comportamento, fermo restando l’equilibrio tra costi e benefici del controllo stesso.

La formale separazione di compiti e funzioni, benché sotto la costante supervisione dell’organo amministrativo, cui si aggiunge l’elevata professionalità dell’Organismo di Vigilanza, garantiscono un controllo efficace e compatibile con le prescrizioni del Decreto.

Completano l’efficienza del sistema così predisposto la chiarezza e la completezza dei processi di informazione interna, nonché l’accuratezza delle procedure decisionali, strutturare in modo da assicurare all’interno di ciascun processo la separazione tra le fasi di impulso decisionale, attuative e di verifica. All’interno di ciascuna delle predette fasi è inoltre garantita in modo adeguato la formalizzazione dei singoli passaggi, nonché la costante tracciabilità di ciascun passaggio rilevante.

## **5. L’Organismo di Vigilanza**

### **5.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza**

L’Organismo di Vigilanza viene nominato con determina dell’Amministratore Unico e rimane in carica per un anno ed è rinnovabile.

L’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l’aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale Organismo di Vigilanza garantisce inoltre la presenza dei requisiti di:

- (a) autonomia e indipendenza, in quanto organo che riporta direttamente all’organo amministrativo;
- (b) professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche atte all’assolvimento dei compiti assegnati e di tecniche ispettive specialistiche proprie della consulenza aziendale;

- (c) continuità di azione, in quanto si tratta di una struttura costituita ad hoc e dedicata unicamente all'attività di vigilanza sul Modello, in quanto priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Il valuta annualmente, in occasione verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo all'Organismo di Vigilanza; condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza, valutando, se del caso, l'eventuale revoca dell'incarico.

## **5.2 Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Alla luce di quanto evidenziato, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza della Tec Med, più avanti riportate in dettaglio nel documento intitolato Regolamento Interno allegato, sono le seguenti:

- (a) analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D. Lgs. 231/2001;
- (b) vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- (c) verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- (d) suggerire alla società l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di integrazioni in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

Al fine di esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguare risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi dell'ausilio di ognuna delle strutture aziendali presenti.

Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni. L'OdV infine cura la predisposizione e l'approvazione del proprio Regolamento Interno, il quale ne enumera e regola specificamente le attività, ivi comprese la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni, etc.

## **5.3 Attività di Reporting nei Confronti degli Organi Sociali**

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività direttamente all'Amministratore Unico secondo le modalità analiticamente previste nel predetto Regolamento.

In particolare, riferisce costantemente del proprio operato per quanto attiene:

- (a) la comunicazione di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- (b) la comunicazione annuale, mediante relazione scritta, sul risultato del proprio operato, nonché in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- (c) la presentazione, se necessario, di proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevare.

#### **5.4 Flussi Informativi**

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area/ufficio devono fornire all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001.

Tale obbligo, rivolto in particolare alle aree a rischio di reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, come meglio descritto nel predetto Regolamento.

Nella parte speciale del modello sono dettagliatamente evidenziati per ciascuna area o processo aziendale, le informazioni che le diverse funzioni aziendali devono costantemente inviare all'Organismo di Vigilanza. La loro specifica individuale potrà essere ulteriormente integrata su richiesta dello stesso OdV, che degli altri soggetti interessati.

I soggetti apicali a partire dai dirigenti, gli amministratori, e collaboratori della società, dovranno garantire la massima collaborazione, trasmettendo all'OdV ogni informazione utile allo svolgimento delle funzioni che gli sono preposte e rendere effettivo l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Controllo.

I flussi informativi avranno carattere bidirezionale, più precisamente:

- (a) informazioni verso l'Organismo di Vigilanza inviate da tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di funzioni dirigenziali amministrative e di controllo dell'Ente, Amministratore Unico, ecc.;
- (b) informazioni che l'Organismo di Vigilanza invierà sistematicamente verso tutti i soggetti di controllo della società generalmente per richiedere approfondimenti su situazioni di rischio e anomalie nei processi aziendali.

A titolo esemplificativo dovranno, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali:

- (i) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al presente Decreto Legislativo;
- (ii) le richieste di assistenza legale, inoltre, da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- (iii) le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- (iv) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se ritenuto necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che dovranno essergli trasmesse dalle singole Funzioni Aziendali. Infine, anche la formazione del personale della Tec Med e dei suoi collaboratori dovrà avvenire attraverso la diffusione del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento in esso richiamato, e con la successiva organizzazione di seminari interni destinati al personale coinvolto nelle aree di rischio; i seminari saranno differenziati a seconda delle specifiche competenze.

Tutti i nuovi assunti riceveranno copia del Codice Etico e di Comportamento ed un' informativa contenuta nella lettera di assunzione sull'argomento.

## **5.5 Segnalazioni (c.d. whistleblowing)**

Il Decreto Legislativo 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa ai c.d. segnalanti, coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Società, a seguito dell'adozione del Modello, può scegliere di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto interno autonomo dedicato e con personale altamente specializzato ovvero a un soggetto esterno anch'esso autonomo e con specifiche qualifiche. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche predisponendo dei sistemi informatici, e in forma anonima. Le segnalazioni interne in forma orale possono essere fatte anche attraverso dei sistemi di messaggistica o linee telefoniche appositamente predisposte, può, altresì, essere disposto un incontro, su richiesta del segnalante, con il gestore del servizio. In quest'ultimo caso la segnalazione orale, previo consenso, sarà registrata dal gestore del servizio tramite un dispositivo addetto alla conservazione e all'ascolto; in questi casi in cui vi sia la trascrizione delle dichiarazioni queste possono essere integrate, rettificate e confermate dal segnalante.

L'ufficio interno o il soggetto esterno predisposto alla ricezione delle segnalazioni deve svolgere tali attività:

- a. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- b. mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, eventualmente, delle integrazioni;
- c. dare seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornire riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data di ricevimento della stessa;
- e. mettere a disposizione di dipendenti e collaboratori i presupposti, le procedure e i sistemi di riferimento operativi alla ricezione di segnalazioni.

In ordine all'identità del segnalante sussiste un obbligo di riservatezza e di non divulgazione, senza l'espreso consenso dello stesso, a persone diverse dalla figura del gestore ovvero responsabili aziendali. È previsto, altresì, un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, tra le fattispecie previste come ritorsive vi sono: licenziamenti, retrocessione, mutamento di funzioni, note di merito negative, mancato rinnovo o conversione di un contratto, conclusione anticipata, annullamento di una licenza, danni reputazionali.

La Società adotta quale canale di segnalazione scritta quello cartaceo: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente ad una fotocopia del documento di identità, la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione, entrambe devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura «riservata» al gestore della segnalazione all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di Via Delle Isole Pelagie, 13, 00141- Roma.

La società si è inoltre dotata di un canale di segnalazione orale, mediante incontro *de visu* su richiesta del segnalante, inviata a mezzo mail all'indirizzo dell'ODV: ([odv@tecmed.it](mailto:odv@tecmed.it)).

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. Il soggetto che la Società incarica per la ricezione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.

Alle condotte in violazione della normativa whistleblowing, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla successiva parte speciale A del presente Modello.

## **6. Organizzazione Interna e Informativa a Supporto dell'OdV**

I Responsabili interni e il sistema informativo delle schede di evidenza, come di seguito definiti, configurano un supporto organizzativo aziendale per l'attività dell'OdV, nel rispetto dell'autonomia e del potere di iniziativa previsto dalla norma *de quo*.

### **6.1 Ruolo dei Responsabili Interni**

I Responsabili Interni, eventualmente nominati formalmente dall'organo amministrativo secondo i criteri più avanti descritti, costituiscono un ulteriore presidio del rischio stesso e configurano in tal senso il referente diretto dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. Essi hanno i seguenti compiti:

- (a) contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area di riferimento e ne informano l'OdV;
- (b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- (c) per ogni operazione a rischio, predispongono e conservano la documentazione rilevante e, ove richiesto ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in apposita scheda di evidenza;
- (d) per ogni decisione negoziale e per ogni attività svolta nell'ambito della propria direzione, ritenuta a rischio e dalla quale scaturiscano effetti giuridici vincolanti, redigono un apposito promemoria nel quale sono riportati la valutazione dei rischi di reato. Il processo decisionale messo in atto e i verbali di eventuali riunioni tenute sull'argomento firmate da tutti i partecipanti;
- (e) per le attività a rischio relative ad adempimenti e conformità a leggi e regolamenti generali o di settore redigono apposita scheda di evidenza nei seguenti casi:
  - (i) per ogni ispezione, verbale di accertamento, notifica, diffida ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale e/o dalla Pubblica Amministrazione;
  - (ii) per ogni altro provvedimento eventualmente notificato da parte delle Autorità di controllo e vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- (f) comunica all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

## **7. Formazione e Informazione**

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno ed un piano di comunicazione esterna indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con l'Ente, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati 231.

### **7.1 Piano di Comunicazione e Informazione Interna**

Tec Med si impegna a comunicare i contenuti del Modello e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, ai collaboratori esterni verrà inviata una circolare interna con la quale:

- (a) si informa dell'avvenuta approvazione del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (b) si invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sul server aziendale o copia cartacea conservata presso la sede della Società;
- (c) si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.
- (d) si fornirà informativa sui canali whistleblowing attivati.

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reati individuate.

I contenuti del piano di formazione sono condivisi con l'Organismo di Vigilanza e lo statuto è attuato dall'Amministratore Unico. I contenuti minimi del piano di formazione sono di seguito elencati:

- (i) un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge, del Codice Etico e del Modello;
- (ii) aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- (iii) informativa nella lettera di assunzione.

La formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell'esistenza e della misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

Tec Med provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

## 7.2 Piano di comunicazione esterna

Tec Med si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collaborano abitualmente.

## PARTE SPECIALE

### 1. PARTE SPECIALE A – SISTEMA SANZIONATORIO

#### 1.1 Panoramica Generale

##### 1.1.1 Funzione e Destinatari

L'art. 6 comma 2 lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) D. Lgs. 231/2001 stabiliscono la necessaria predisposizione di un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

L'ente deve quindi introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il presente Sistema sanzionatorio, quale parte integrante del Modello, è stato pertanto adottato con delibera dell'Amministratore Unico della Tec Med in data 24.01.2025.

La funzione delle sanzioni qui previste – commisurate alla violazione e dotate di deterrenza – è quella di rendere cogente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e di costituire un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto all'eventuale responsabilità della Società. Per lo svolgimento di questa attività l'OdV si servirà delle funzioni aziendali preposte.

Tale Sistema sanzionatorio è modulato in ragione della categoria di inquadramento dei Destinatari nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i Destinatari stessi e la Società.

In particolare, il Sistema sanzionatorio, nei limiti e in base ai requisiti in esso stabiliti, è rivolto a:

- (a) prestatori di lavoro subordinato, dipendenti, collaboratori coordinati non occasionali e soci lavoratori (di seguito Dipendenti);
- (b) soci;
- (c) organi sociali e loro componenti (Assemblea dei Soci; OdV);
- (d) società di revisione; consulenti (Società di consulenza, Avvocati, etc.); collaboratori [lavoratori parasubordinati, agenti (ad es. promotor), stagisti, tirocinanti, etc.]; fornitori; altri soggetti terzi che abbiano con la Società rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società interinali) (di seguito complessivamente i “**Soggetti Terzi**”).

L'applicazione del Sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente nei confronti dei soggetti sopra citati, per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

A norma dell'art. 2106 codice civile tale Sistema sanzionatorio integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, il "CCNL") di categoria riferito al personale dipendente – CCNL per gli addetti alle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – lo Statuto e/o il Regolamento interno, ferma restando l'applicazione degli stessi per le ipotesi ivi delineate.

### **1.1.2 Principio di Tassatività**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel Sistema sanzionatorio si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico nei limiti e secondo quanto ivi stabilito

### **1.1.3 Criteri di Scelta delle Sanzioni**

Nell'irrogare le sanzioni – graduate in ragione della gravità della violazione – si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado di esigenze da soddisfare nel caso concreto.

In particolare, si dovrà tenere conto di:

- (a) volontarietà o involontarietà del comportamento;
- (b) rilevanza degli obblighi violati;
- (c) gravità del pericolo creato alla Società;
- (d) entità del danno creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- (e) livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica;
- (f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- (g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

### **1.1.4 Informazione e Formazione**

Al fine di garantirne la massima efficacia, il Sistema sanzionatorio, è: (i) pubblicato, nella sua versione completa, nella intranet aziendale ed affisso presso la sede legale della Società nonché presso le aree territoriali, in luogo accessibile a tutti; (ii) distribuito, nella sua versione completa, ai Dipendenti, Amministratori, Sindaci ed Organismo di Vigilanza anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.); (iii) portato a conoscenza, in vari modi, ai Soggetti Terzi.

Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti – mediante comunicato interno – dell'approvazione del Sistema sanzionatorio e della possibilità di prenderne visione presso la funzione Risorse Umane.

Il Sistema sanzionatorio è, inoltre, oggetto di informazione e/o formazione per i Dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti, i tirocinanti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate e specifiche.

### **1.1.5 Illeciti Disciplinari Tentati**

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico nonché, in generale, i Protocolli Interni che integrano il Modello, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

### **1.1.6 Implementazione del Sistema Sanzionatorio**

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al Sistema sanzionatorio sono apportate a mezzo di determina dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'OdV.

## **1.2 Parte Prima**

### **1.2.1 Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti**

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (di seguito, lo “**Statuto dei Lavoratori**”), le sanzioni previste nell'articolo che segue si applicano nei confronti dei dipendenti della Società che realizzino illeciti in grado di determinare una violazione del Modello (Parte Generale, Parti Speciali o Allegati) o del Codice Etico.

A. Costituiscono violazione del Modello:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs 231/2001 (di seguito, i “**Processi Sensibili**”);
- (b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:
  - (i) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (iii) siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

B. Costituiscono violazione del Codice Etico:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili;
- (b) Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 codice civile.

## 1.2.2 Sanzioni per i Dipendenti

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.1 “Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti” di cui alla presente Parte Prima costituisce illecito disciplinare e, in relazione alla gravità della violazione, è sanzionato con i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 49 – Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento del **CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi** applicato dalla Società., che comprendono:

- (a) rimprovero scritto;
- (b) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
- (c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
- (d) licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
- (e) licenziamento per giusta causa senza preavviso.

## 1.2.3 Applicazione delle Sanzioni ai Dipendenti

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.1 “*Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti*” di cui alla presente Parte Prima, da parte dell’Organismo di Vigilanza, corrisponde l’avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dal CCNL applicato.

Pertanto:

- (a) l’Organismo di Vigilanza segnala all’Amministratore Unico le violazioni commesse dal personale dipendente dell’impresa; a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.1 “*Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti*” di cui alla presente Parte Prima, è dato impulso, da parte dell’Amministratore Unico, alla procedura di accertamento;
- (b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.1 “*Comportamenti Sanzionabili dei Dipendenti*” di cui alla presente Parte Prima, è individuata dall’Amministratore Unico, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, adeguata sanzione disciplinare prevista dal presente Sistema sanzionatorio. L’Amministratore Unico comunica all’Organismo di Vigilanza l’irrogazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, di tale sanzione. L’Organismo di Vigilanza provvede altresì a segnalare periodicamente le violazioni al Collegio sindacale o ad organo equivalente (se presente).

Con riferimento alle sanzioni irrogabili si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dall’**Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi**, in relazione alla gravità della violazione.

In particolare, si prevede che:

- (i) incorre nei provvedimenti di **RIMPROVERO SCRITTO** il dipendente che violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o il Codice Etico (es. mancata osservanza delle procedure prescritte, omessa comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, omesso controllo a lui competente ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle

previsioni contenute o richiamate dal Modello o dal Codice Etico, dovendosi ravvisare in tale comportamento il non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute.

Trattasi di fattispecie costituenti lievi irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti.

- (ii) incorre nel provvedimento di **MULTA non superiore all'importo di tre ore di retribuzione** il dipendente che violi più volte le procedure aziendali e/o adotti comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico, dovendosi ravvisare in tale comportamento la ripetuta effettuazione del non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute.

Trattasi di fattispecie costituenti irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti di cui al punto (i).

- (iii) incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE fino a dieci giorni**, il dipendente che violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio.

Trattasi di fattispecie costituenti gravi irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti di cui al punto (ii). Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108:

- (iv) incorre nel **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o grave recidiva nei comportamenti di cui al punto c).

- (v) incorre nel **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SENZA PREAVVISO** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e delle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell'azienda nei suoi confronti.

Trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

Il dipendente che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

Devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

#### **1.2.4 Comportamenti Sanzionabili dall'Amministratore Unico**

A. Costituiscono violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, i “**Processi Sensibili**”);
- (b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:
  - (i) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (iii) siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

B. Costituiscono violazione del Codice Etico la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata nel caso dall'Amministratore Unico, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 codice civile.

#### **1.2.5 Sanzioni per l'Amministratore Unico**

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.4 “*Comportamenti sanzionabili dell'Amministratore Unico*” di cui alla presente Parte Prima è sanzionato, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) la revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- (c) decurtazione degli emolumenti;
- (d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 codice civile.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 codice civile l'azione di responsabilità.

### 1.2.6 Applicazione delle Sanzioni all'Amministratore Unico

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.4 “*Comportamenti sanzionabili dell'Amministratore Unico*” di cui alla presente Parte Prima, da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze.

Pertanto:

- (a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.4 “*Comportamenti sanzionabili dell'Amministratore Unico*” di cui alla presente Parte Prima, comunicata dall'Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte dell'Assemblea dei Soci, alla procedura di accertamento;
- (b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.4 “*Comportamenti sanzionabili dell'Amministratore Unico*” di cui alla presente Parte Prima, è individuata, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adeguata sanzione disciplinare prevista dal presente Sistema sanzionatorio, da irrogare nei confronti dell'autore della condotta censurata. L'Assemblea dei soci comunica all'Organismo di Vigilanza l'irrogazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, di tale sanzione. L'Organismo di Vigilanza provvede altresì a segnalare periodicamente le violazioni al Collegio sindacale o ad organo equivalente (se presente).

In particolare, si prevede che:

- (i) incorre nella **DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI** l'Amministratore Unico allorché violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
- (ii) incorre nella **REVOCA DELLE DELEGHE E CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI** l'Amministratore Unico allorché adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (iii) incorre nella **DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI** l'Amministratore Unico allorché, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (iv) incorre nell'adozione del **PROVVEDIMENTO DI REVOCA** di cui all'art. 2383 codice civile, da parte dell'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico allorché adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, potrà essere temporaneamente allontanato dall'incarico, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

### **1.2.7 Comportamenti Sanzionabili dei Soci**

A. Costituiscono violazione del Modello da parte dei Soci:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, i "**Processi Sensibili**");
- (b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che:
  - (i) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
  - (iii) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

B. Costituiscono violazione del Codice Etico:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata nel caso dell'Amministratore Unico, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 codice civile.

### **1.2.8 Sanzioni per i Soci**

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.7 "*Comportamenti Sanzionabili dei Soci*" di cui alla presente Parte Prima è sanzionato, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) la revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- (c) decurtazione degli emolumenti;
- (d) la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 codice civile.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 codice civile l'azione di responsabilità.

### **1.2.9 Applicazione delle Sanzioni ai Soci**

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.7 "*Comportamenti Sanzionabili dei Soci*" di cui alla presente Parte Prima da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze.

Pertanto:

- (a) l'Organismo di Vigilanza segnala all'Amministratore Unico le violazioni commesse dai soci della Società. A ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.7 "*Comportamenti Sanzionabili dei Soci*" di cui alla presente Parte Prima, comunicata dall'Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte dell'Assemblea dei soci, alla procedura di accertamento;
- (b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2.7 "*Comportamenti Sanzionabili dei Soci*" di cui alla presente Parte Prima è individuata, dall'Assemblea dei soci stessa, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adeguata sanzione disciplinare prevista dal presente Sistema sanzionatorio, da irrogare nei confronti dell'autore della condotta censurata. L'Assemblea dei soci comunica all'Organismo di Vigilanza l'irrogazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, di tale sanzione.

In particolare, si prevede che:

- (i) incorre nella **DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI** il socio che violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
- (ii) incorre nella **REVOCA DELLE DELEGHE E CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI** il socio che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- (iii) incorre nell'adozione del **PROVVEDIMENTO DI REVOCA** di cui all'art. 2383 codice civile, da parte dell'Assemblea dei soci, il socio che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

Il socio che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, potrà essere temporaneamente allontanato dall'incarico, con mantenimento del trattamento economico fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

### **1.3 Parte Seconda**

#### **1.3.1 Sanzioni per i Componenti dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del Modello (Parte Generale; Parte Speciale; Allegati), del Codice Etico e della normativa interna della Società da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico assume gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto previsto nel presente Sistema sanzionatorio per la rispettiva categoria di appartenenza dei diversi componenti e nel rispetto delle regole previste dal Regolamento dell'OdV.

Più specificamente, in caso di violazione di una delle disposizioni contenute nel Regolamento dell'OdV, i componenti dello stesso saranno sanzionati, a seconda della gravità della infrazione, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) decurtazione degli emolumenti;
- (c) convocazione dell'Amministratore Unico per l'adozione del provvedimento di revoca.

### **1.3.2 Applicazione delle Sanzioni ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza**

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo che precede da parte dell'Amministratore Unico corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze.

Pertanto:

- (a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo che precede comunicata all'Amministratore Unico, è dato impulso, da parte dell'Amministratore Unico stesso, alla procedura di accertamento;
- (b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo che precede è individuata, dall'Amministratore Unico, la sanzione disciplinare da irrogare nei confronti dell'autore della condotta censurata.

In particolare, con riguardo alla violazione di una delle disposizioni contenute nel Regolamento dell'OdV, si prevede che:

- (i) incorre nella **DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI** il componente dell'OdV che nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio.

Rientrano in tale fattispecie anche ipotesi di gestione delle segnalazioni ricevute non in linea con la procedura di segnalazione (*whistleblowing*) adottata dalla società, che possano mettere in pericolo la riservatezza del segnalante;

- (ii) incorre nella **DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI** il componente dell'OdV che nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che risultino diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Rientrano in tale fattispecie anche ipotesi di gestione delle segnalazioni ricevute non in linea con la procedura di segnalazione (*whistleblowing*) adottata dalla società, che, con colpa, abbiano concretamente leso la riservatezza del segnalante;

- (iii) incorre nell'adozione del **PROVVEDIMENTO DI REVOCA** il componente dell'OdV che nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Rientrano in tale fattispecie anche ipotesi di gestione delle segnalazioni ricevute non in linea con la procedura di segnalazione (*whistleblowing*) adottata dalla società, che, con solo, abbiano concretamente leso la riservatezza del segnalante.

### **1.3.3 Sanzioni per i Soggetti Terzi**

L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello e nel Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- (a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico qualora la violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità;
- (b) la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001 qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste nel Codice Etico determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali.

### **1.3.4 Applicazione delle Sanzioni ai Soggetti Terzi**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle prescrizioni e/o principi previsti dal Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza svolge tutti gli accertamenti necessari per verificare se sia stata realizzata una violazione del Codice Etico. Tale fase è condotta dall'OdV nel più breve termine possibile dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli infondata l'OdV l'archivia con motivazione che è riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi, l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della preistruttoria all'Amministratore Unico il quale, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della relazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, si pronuncia in merito alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura.

L'Amministratore Unico invia, quindi, all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Codice Etico oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il Provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'Amministratore Unico, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti.

## **1.4 Parte Terza**

### **1.4.1 Procedura di Irrogazione della Sanzione a Dipendenti, Organo Amministrativo, Soci, Esponenti dell'OdV**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o principi del Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:

**1. Fase preistruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione.

Tale fase è condotta dall'OdV nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica alla Società, con relazione scritta, le risultanze della preistruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. In particolare, l'Organismo si rivolge:

- (a) alla funzione di Responsabile delle Risorse Umane, all'Amministratore Unico per le violazioni dei dipendenti;
- (b) all'Amministratore Unico per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali.

**2. Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV.

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:

- (a) dalla funzione di Responsabile Risorse Umane per le violazioni dei dipendenti;
- (b) dall'Assemblea dei Soci, dall'Amministratore Unico per le violazioni commesse dai suoi membri, dai Sindaci o dagli esponenti dell'OdV, come previsto nel presente Sistema sanzionatorio.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società.

**3. Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione.

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori e CCNL):

- (a) dalla funzione Responsabile Risorse Umane per le violazioni compiute dai dipendenti;
- (b) dall'Assemblea dei Soci per le violazioni dell'Amministratore Unico o degli esponenti dell'OdV, come previsto dal presente Sistema sanzionatorio.

**1.4.2 Garanzie Inerenti il Sistema di Segnalazione (whistleblowing)**

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello e sarà sanzionata ai sensi del presente sistema sanzionatorio.

Si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

In ogni caso, è altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua, quantomeno, di una grave violazione del Modello e del Codice Etico. L'individuazione della relativa sanzione disciplinare dipenderà dal grado di consapevolezza (dolo o colpa grave) del soggetto che ha posto in essere la violazione.

## **2. PARTE SPECIALE B – REATI CONTRO LA PA**

### **2.1 Le Tipologie di Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25 del Decreto)**

Per quanto concerne la presente parte speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, ritenuti applicabili all'attività di Tec Med.

#### **(a) *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 -bis codice penale)***

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le impieghi per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

#### **(b) *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter codice penale)***

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis codice penale), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 codice penale), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

(c) *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319-bis codice penale)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 codice penale si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 codice penale punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis codice penale dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 codice penale), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis codice penale.

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

(d) *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

(e) *Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- (i) il compimento di un atto d'ufficio;
- (ii) l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;

(iii) il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 codice penale

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

(f) *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui, un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere denaro o utilità a sé o ad altri, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'effettivo esercizio dei suoi poteri.

La finalità deve essere quella di far compiere al soggetto pubblico un atto contrario ai propri doveri di ufficio ovvero di ritardare l'adozione di un atto dovuto.

La nuova disposizione dell'art. 346 bis codice penale, riscritta dalla LEGGE 3/2019 stabilisce che è del tutto irrilevante verificare se i rapporti con il pubblico funzionario siano effettivamente esistenti o meramente vantati.

Il prezzo della contropartita della mediazione illecita può essere costituito da denaro e ogni altra utilità. A tal riguardo, si precisa che nella nozione utilità rientrano non solo i vantaggi patrimoniali, ma anche quelli materiali e morali, idonei a soddisfare un bisogno umano.

(g) *Turbata libertà degli incanti (art. 353 codice penale)*

Tale nuova fattispecie, inserita con l'ultimo intervento normativo del 9 ottobre 2023, che ha allargato il catalogo dei reati presupposto, intervenendo in particolar modo sugli artt. 24 e 25 – octies.1, si configura nel caso in cui un soggetto impedisce o turba una licitazione o la gara nei pubblici incanti, attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti.

Tale delitto è configurabile non solo quando la gara non può essere effettuata a causa dell'utilizzo dei suddetti mezzi, ma anche quando, pur non impedendosi lo svolgimento di essa, se ne disturba la regolarità, alterandone così il risultato che, senza l'intervento perturbatore, sarebbe stato diverso.

Le gare sono: i pubblici incanti (caratterizzati dall'essere indistintamente aperti al pubblico), le licitazioni private (nelle quali i privati sono previamente invitati alla gara) e le c.d. gare di consultazione (che si svolgono con un numero limitato di partecipanti, senza l'osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di Stato).

Dati per noti i concetti di violenza, minaccia, doni e promesse, per collusione deve intendersi ogni accordo clandestino diretto ad influire su normale svolgimento delle offerte, compresi tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad

alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla gara (indice di collusione è normalmente la partecipazione ad una stessa gara di imprese tra loro collegate).

Elemento rilevante ai fini della stesura del presente modello riguarda la pena accessoria irrogata a seguito di condanna per il delitto in esame: se il reato viene commesso a vantaggio o in danno di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, la condanna importa l'incapacità per il soggetto agente di contrattare con la P.A. (art. 32 *quater* codice penale).

(h) *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis codice penale)*

Tale ulteriore fattispecie, connessa all'articolo che precede, sempre inserita con l'ultimo intervento normativo del 9 ottobre 2023, si configura nel caso in cui un soggetto, con atti di violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.

A differenza del reato che precede, in tal caso per collusione si deve intendere l'intesa tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, per effetto della quale il primo fornisca al secondo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare, sì da compromettere, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento dell'esito prefissato, la possibilità di tutti i concorrenti di partecipare su di un piano di effettiva parità, così pregiudicando l'effettività della libera concorrenza e, per l'effetto, l'interesse della P.A. a determinarsi secondo quelle regole, idonee al raggiungimento del miglior risultato.

Il delitto in esame è configurabile in relazione ad un bando di gara o qualsiasi atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente.

(i) *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui si commette frode nell'esecuzione del contratto di fornitura o nell'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura.

Per frode si deve intendere una malafede contrattuale, che si traduce in qualsiasi dolosa condotta maliziosa o ingannevole di chi fornisce una cosa diversa per quantità o qualità o provenienza rispetto a quanto pattuito.

Non è sufficiente, dunque, un mero inadempimento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile proprio in malafede contrattuale, consistente nel ricorso ad un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Il termine fornitura, nel caso di specie, si riferisce ad un "*facere*", costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

Il soggetto attivo può essere solo chi ha assunto gli obblighi contrattuali di effettuare le forniture, nonché il subfornitore e in generale chi si è consapevolmente assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, ai contratti medesimi.

(j) *Truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2 n.1 codice penale)*

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per ‘artificio’ o ‘raggiri’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

(k) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)*

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero analoghe erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(l) *Frode informatica (art. 640-ter codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell’elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

## **2.2 Criteri per Identificare i Pubblici Ufficiali/Incaricati di un Pubblico Servizio**

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio a mente della legge penale; nel contempo si definiscono i criteri per poter individuare quelle categorie di soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose sopra richiamate.

(a) *Pubblico ufficiale*

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 codice penale traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

(b) *Incaricato di pubblico servizio*

Ai sensi dell'art. 358 codice penale "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.).

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (i) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (ii) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (iii) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (iv) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

(c) *Altri soggetti terzi*

Ai fini del Modello adottato da Tec Med si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti terzi non qualificabili come pubblica amministrazione. Infatti, ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, all'interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica funzione è reperito indirettamente e tracciato all'interno di rapporti con fornitori esterni.

### **2.3 Aree a rischio**

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- (a) la partecipazione a gare pubbliche per l'ottenimento di appalti relativi alla fornitura di dispositivi chirurgici e diagnostici;
- (b) la gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette;
- (c) la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
- (d) la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- (e) le operazioni straordinarie sul capitale sociale e riserva acconto futuro aumento di capitale;
- (f) la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;

- (g) la gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;
- (h) la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.

#### **2.4 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- (a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- (b) fornire all'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Unico chiamato a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- (i) porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- (iii) trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

1. effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Tec Med o per i propri clienti;
2. distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione;

3. effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare, non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
4. effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Tec Med;
5. destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
6. presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
7. accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Tec Med.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- A. i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dall'Amministratore Unico;
- B. i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dall'Amministratore Unico della Tec Med;
- C. gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dall'Amministratore Unico di Tec Med;
- D. nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
- E. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- F. coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- G. ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe deve partecipare l'Amministratore Unico ovvero soggetti da questi espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno di Tec Med per lo svolgimento di attività rientranti nelle Aree a rischio.

## **2.5 Contratti**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

## **2.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- (a) controllare i flussi finanziari e la documentazione di Tec Med, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- (b) verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- (c) proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- (d) svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- (e) esaminare le segnalazioni di violazione.

## **3. PARTE SPECIALE C - LE TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente parte speciale C, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati corrispondenti a quelli contemplati dall'art. 25-ter del Decreto, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti ad opera della legge 69/2015 che ha modificato gli artt. 2621 e 2622 codice civile e ha introdotto gli artt. 2621 *bis* e 2621 *ter* codice civile.

### **3.1 Falsità in Comunicazioni e Informazioni Sociali**

- (a) *False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621 bis codice civile)*

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, procedano alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621 *bis* codice civile prevede l'applicazione di una pena inferiore (da sei mesi a tre anni di reclusione) se i fatti descritti all'art. 2621 codice civile sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. Inoltre, l'art. 2621 *ter* codice civile (introdotto sempre dalla Legge n.69/2015) prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità, di cui all'art.131-bis codice penale, in base ad una valutazione del giudice fondata prevalentemente sull'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- (ii) la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- (iii) la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

*(b) Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629-bis codice civile)*

La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 codice civile, da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa impone agli amministratori delle S.p.A. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

### **3.2 Tutela Penale del Regolare Funzionamento della Società**

*(a) Impedito controllo (art. 2625 codice civile)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (Collegio Sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

(b) *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile)*

La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque.

La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

### **3.3 Tutela penale contro le condotte corruttive (aggiornamento ex D. Lgs 38/2017)**

(a) *Corruzione tra privati (art.2635, comma 3, codice civile)*

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

(b) *Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 – bis codice civile)*

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

(c) *Art.25-ter, comma 1, lett.s-bis)*

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, in casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **3.4 Tutela Penale del Capitale Sociale**

*Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 codice civile)*

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre tener presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

### **3.5 Tutela Penale Contro le Frodi**

*Aggiotaggio (art. 2637 codice civile)*

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.

### **3.6 Tutela Penale delle Funzioni di Vigilanza**

*Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 codice civile)*

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- (a) nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- (b) ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale;
- (c) ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **3.7 Aree a Rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale E del presente Modello le seguenti:

- (a) predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- (b) comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti dell'Amministratore Unico
- (c) con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle dirette, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

### **3.8 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri dell'Amministratore Unico di Tec Med e dal Responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili, ovvero da parte dei soggetti sottoposti a seconda della tipologia dei reati.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale E, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- (a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- (b) fornire all'Organismo di Vigilanza e all'organo amministrativo - chiamato a collaborare con il primo- gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- (i) Codice Etico;
- (ii) regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari - in ragione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio - l'obbligo di:

1. evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001;
2. evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di Tec Med;
4. assicurare il regolare funzionamento di Tec Med e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria come previsto dalla legge;

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- A. predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Tec Med;

- B. omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Tec Med;
- C. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci;
- D. alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- E. presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- F. tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- G. porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare.

### **3.9 Principi Procedurali Specifici**

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e che - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- (a) nell'attività di predisposizione delle comunicazioni al socio e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di Tec Med e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- (b) nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento di Tec Med dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale;
- (c) nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice Etico;
- (d) con specifico riguardo all'obiettivo di scongiurare condotte corruttive è fatto divieto di:
  - (i) effettuare illecite elargizioni di denaro e comunque tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Tec Med;
  - (ii) distribuire omaggi, regali o prestazioni di ogni natura, al di fuori di consolidate prassi aziendale (così come specificato nel Codice Etico);
  - (iii) effettuare pagamenti in contanti o in natura, eccetto quelli relativi alla gestione della cassa interna e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasferimento di contanti. In particolare, dovrà comunque risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

### **3.10 Contratti**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

### **3.11 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Di seguito i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione ai reati societari:

- (a) procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e nonché il relativo rispetto da parte dell'Amministratore Unico;
- (b) proporre, ove del caso, all'Amministratore Unico, istruzioni e procedure da tenere nelle *Aree a rischio come sopra individuate*

Con riferimento al bilancio:

- (i) procedere ad almeno un incontro con l'Amministratore Unico e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
- (ii) monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle altre attività di rischio:

1. monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
2. proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
3. esaminare le segnalazioni di violazione.

## **4. PARTE SPECIALE D (REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

La tipologia di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale D, si provvede di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-septies del Decreto.

- (a) *Omicidio colposo (art. 589 codice penale)*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni involontariamente la morte di una persona.

(b) Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, codice penale).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, codice penale).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 codice penale).

#### **4.1 AREE A RISCHIO**

L'applicabilità di tali reati a Tec Med è stabilita *ex lege* come disciplinato negli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro):

(a) Campo di applicazione (Art. 3)

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

(b) Modelli di organizzazione e di gestione (Art. 30)

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (...) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (...)

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (...) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

## 4.2 Aree a Rischio

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (o di secondo grado).

## 4.3 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Comportamento e di Attuazione

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico<sup>3</sup> e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di Tec Med, nonché da Collaboratori esterni e da tutti i Destinatari.

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (a) il Codice Etico;
- (b) la normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- (c) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- (i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- (ii) violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Tec Med si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

## 4.4 Principi Procedurali Specifici

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

---

<sup>3</sup> ovvero il legale rappresentante, nonché datore di lavoro, il Dott. Stefano Pascale. Per completezza, si precisa che non sono state rilasciate deleghe all'uopo da quest'ultimo.

- (a) siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- (b) siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- (c) siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
  - (i) la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
  - (ii) l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  - (iii) il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
  - (iv) la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
  - (v) un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
  - (vi) reportistiche periodiche (almeno annuali) all'Amministratore Unico in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- (d) siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- (e) sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neoassunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- (f) sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- (g) siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Tec Med da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- (h) sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima Tec Med all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla Parte Speciale B del presente Modello.

#### **4.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- (a) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- (b) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- (c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- (d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Tec Med, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

#### **5. PARTE SPECIALE E - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte speciale E, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-*octies* e 25 – *octies*.1 del Decreto relativi a: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e, infine, l'autoriciclaggio introdotto ad opera della legge n.186/2014 e rubricato all'art.648-ter.1., del codice penale.

Il presupposto delle prime quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Relativamente in particolare al neo-introdotto reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

Inoltre, altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l'Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

(a) *Ricettazione (art. 648 codice penale)*

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

(b) *Riciclaggio (art. 648-bis codice penale)*

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

È prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia previsto la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

(c) *Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter codice penale)*

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

È prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

(d) *Autoriciclaggio (Art.648-ter.1. codice penale)*

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. "reato fonte") da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il sistema sanzionatorio dettato dall'articolo in esame prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, con pene diminuite (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se i proventi derivano da un delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È inoltre prevista l'esclusione della punibilità, «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» - ovvero, secondo i primi commenti, al di fuori dei casi in cui vi sia stato occultamento dei proventi del delitto non colposo - per le ipotesi in cui tali proventi siano destinati alla mera utilizzazione o godimento personali. È invece previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

## **5.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale G del Modello, le seguenti:

- (a) acquisti e rapporti con i fornitori;
- (b) eventi e sponsorizzazioni.

## **5.2 Destinatari della Presente Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di Tec Med e dai dipendenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- (a) fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- (b) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- (c) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Tec Med sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- (d) Codice Etico;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- (a) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- (b) utilizzare anche occasionalmente i conti correnti allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- (c) porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

### **5.3 Operazioni Sospette o Anomale**

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 – 648-bis – 648-ter codice penale:

- (a) offerta di beni o servizi a costi anormalmente inferiori a quelli di mercato;
- (b) acquisto beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale.

### **5.4 Principi Procedurali Specifici**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- (a) vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- (b) verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- (c) verifiche della regolarità dei pagamenti.

## 5.5 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

## 5.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- (a) proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- (b) verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- (c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- (d) comunicare:
  - (i) operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza;
  - (ii) infrazioni inerenti:
    - o trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
    - o apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Tec Med.

## 6. PARTE SPECIALE F - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (25 – OCTIES.1)

La Legge n. 9 ottobre 2023 n. 137 ha esteso il catalogo dei reati presupposto nell'alveo dell'art. 25 *octies*. 1 del Decreto, anche all'art. 512 *bis* codice penale, ovvero il delitto di trasferimento fraudolento di valori.

Tale nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché con il contrasto delle fattispecie di contrabbando.

*Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis codice penale)*

Codesta norma incriminatrice si concretizza nell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter.

L'interesse protetto dalla norma è quello di evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a tali misure.

### **6.1 Aree a Rischio**

In relazione al reato e alla condotta criminosa sopra richiamata, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale H del Modello, le seguenti:

- (a) costituzione di nuove società collegate a quella principale;
- (b) inserimento di nuovi soci all'interno della compagine sociale;
- (c) trasferimento di beni, denaro, quote sociali a terzi.

### **6.2 Destinatari della Presente Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

Come per la parte speciale G, anche la presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di Tec Med e dai dipendenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di intestazione fittizia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- (a) fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla fittizia intestazione a soggetti terzi di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- (b) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- (c) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Tec Med sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti: Codice Etico.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Tec Med nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- (i) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001);
- (ii) utilizzare anche occasionalmente i conti correnti allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- (iii) porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

### **6.3 Operazioni Sospette o Anomale**

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione del delitto *ex art. 512 bis* codice penale:

- (a) inserimento all'interno dell'azienda di un socio occulto;
- (b) intestazione fittizia di quote, denaro, beni o altre utilità della società.

### **6.4 Principi Procedurali Specifici**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- (a) vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- (b) verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- (c) verifiche della regolarità dei pagamenti.

### **6.5 Contratti**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

### **6.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Il D. Lgs. 231/2001 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale, proprio come per la parte speciale G sono:

- (a) proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- (b) verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- (c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- (d) comunicare:
  - (i) operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza;
  - (ii) infrazioni inerenti: (1) trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile; (2) apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Tec Med.

## **7. PARTE SPECIALE G - LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 *NOVIES* DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte speciale G, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25 *novies* del Decreto relativi a reati in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della Legge 99/2009, prevede la punibilità della società/Ente con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello di Tec Med dovranno uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

### **7.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale H del Modello, le seguenti:

- (a) tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica, dell'accesso ad Internet, delle pubblicazioni;
- (b) gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- (c) gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- (d) utilizzo di software e banche dati;

(e) gestione dei contenuti del sito Internet.

## **7.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

A tutti i Destinatari del Modello, in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti di Tec Med, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 *novies* D. Lgs. 231/2001. Si considerano inoltre applicabili i presidi previsti nella successiva Parte Speciale I relativi ai delitti informatici.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- (a) procedere alla installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- (b) procedere ad installazione di prodotti software sul personal computer in uso in violazione delle procedure aziendali in materia;
- (c) con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

Inoltre, Tec Med si impegna a:

- (i) definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software;
- (ii) controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- (iii) censire i prodotti in uso su ciascuna postazione.

## **7.3 Principi Procedurali Specifici**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- (a) assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- (b) utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e in ogni caso nei limiti di detti accordi;
- (c) curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (es. di software) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale, nell'utilizzo sul web, nonché nella realizzazione delle pubblicazioni periodiche.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- (i) diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o pubblicazioni, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- (ii) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del computer;
- (iii) installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- (iv) scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore.

#### **7.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- (a) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- (b) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- (c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- (d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla parte speciale. In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

### **8. PARTE SPECIALE H - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)**

Documenti informatici/Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: "falsità in atti" nel caso di rappresentazione informatica (art.491 *bis* codice penale)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: introduzione in un sistema informatico o telematico coperto da misure di sicurezza (art.615 *ter* codice penale)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 *quater* codice penale)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 *quater* codice penale)

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati summenzionati i Destinatari del Modello oltre ad adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico si uniformano alle prescrizioni riportate di seguito.

### **8.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale I del Modello, le seguenti:

- (a) tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- (b) gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica;
- (c) gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- (d) utilizzo di software e banche dati;
- (e) gestione dei contenuti del sito Internet.

### **8.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti in attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in commento, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sopracitate come a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- (a) porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il presupposto (es. omesso controllo);
- (b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico.

Inoltre, Tec Med si impegna a:

- (i) definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- (ii) controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;

- (iii) fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sistemi informatici;
- (iv) limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- (v) effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- (vi) predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

### **8.3 Principi Procedurali Specifici**

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate da Tec Med, dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- (a) i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- (b) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- (c) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Tec Med le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- (d) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- (e) è vietato comunicare a persone interne o esterne i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- (f) è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- (g) è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

### **8.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- (a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-bis del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'ODV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- (b) proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- (c) monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. DPS) per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;
- (d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- (e) conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **9. PARTE SPECIALE I - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1. DEL DECRETO)**

*Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale)*

*Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis codice penale)*

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 codice penale) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di "boicottaggio" di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata).

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto è rappresentato dalla frode.

Per quanto improbabile, non si può escludere il compimento dei reati indicati nell'interesse di Tec Med. Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tali fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

### **9.1 Aree a Rischio**

Per quella che è la loro attuale formulazione non è dato rinvenire rischi specifici e concreti di verifica dei reati in esame nell'ambito dell'attività di Tec Med.

Le attività astrattamente a rischio potrebbero essere le seguenti:

- (a) diffusione di notizie su strumenti finanziari, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a generare manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale idonee ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale propria o di altri eventuali competitors
- (b) diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- (c) diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell'utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- (d) commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

## **9.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i soggetti apicali e i dipendenti di Tec Med devono conoscere e rispettare:

- (a) il Codice Etico;
- (b) la documentazione inerente alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
- (c) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## **9.3 Principi Procedurali Specifici**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art.25 bis.1. del D. Lgs. 231/2001.

In generale, è fatto obbligo di:

- (a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- (b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- (i) realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- (ii) mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- (iii) porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

#### **9.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### **10. PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)**

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

#### **10.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- (a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la società;
- (b) gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta Tec Med.

#### **10.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 *novies* D. Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (a) divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di Tec Med o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- (b) prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

### **10.3 Principi Procedurali Specifici**

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate “sensibili” rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione.

In particolare:

- (a) i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- (b) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

### **10.4 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza**

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- (a) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- (b) l’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

## **11. PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all’art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell’art. 25 *undecies* Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. L’analisi della realtà aziendale di Tec Med rispetto ai reati contemplati dall’articolo in commento prospetta come fattispecie astrattamente configurabili le seguenti.

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti previsto dall’art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D. Lgs. 152/2006 che si configura nel caso in cui sia svolta – direttamente o indirettamente – l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi – l’effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 che si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero si indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

### **11.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale M del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- (a) attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito della sede societaria;
- (b) attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
- (c) gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

### **11.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25 *undecies* del Decreto.

In particolare, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- (a) operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- (b) osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- (c) redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- (d) segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

### **11.3 Principi Procedurali Specifici**

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- (a) attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- (b) assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- (c) compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Tec Med (compresi consulenti esterni) di:

- (i) smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

- (ii) miscelare i rifiuti.

#### **11.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l'applicazione di tali procedure da parte dell'OdV in collaborazione con i servizi Qualità e Ambiente delle divisioni operative con Sistema Ambientale certificato

In tema di tutela ambientale l'OdV:

- (a) verifica l'aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali;
- (b) vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione;
- (c) esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni delle norme di legge.

#### **12. PARTE SPECIALE N - REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001 E REATI EX D. LGS. 109/2012)**

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 109/2012, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. L'articolo aggiunto dal D. Lgs. 109/2012 è stato modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”), che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater* all'art. 25 *duodecies* in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si riporta il testo del nuovo art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001 come modificato dalla Legge 161/2017 art. 25 *duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 Art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### **12.1 Aree a Rischio**

In relazione al reato della presente sezione N della Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- (a) assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- (b) comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- (c) eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- (d) gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- (e) richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

## **12.2 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di Attuazione e di Comportamento**

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodices del D. Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Amministrazione) non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- (a) impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- (b) richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- (c) monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- (d) inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- (e) archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- (f) inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- (g) comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

## **12.3 Principi Procedurali Specifici**

Ferma l'osservanza della procedura di cui all'allegato B alle Misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza recante Criteri e modalità per il reclutamento del personale, i seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo siano coinvolti nelle aree di rischio sopra individuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- (a) i lavoratori assunti direttamente da Tec Med a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;

- (b) qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, la medesima dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- (c) qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, Tec Med dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

#### **12.4 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### **13. PARTE SPECIALE O - REATI TRIBUTARI**

La “Parte Speciale P” è dedicata alla trattazione dei reati tributari, così come individuati nell'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all'interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **(a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **(b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 8 a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(c) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Occorre, inoltre, rilevare che nell'ambito del D. Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

(d) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8)) 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Occorre, inoltre, rilevare nell'ambito del D. Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

(e) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

(f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

(g) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(h) Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Nell'ambito del D. Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

### **13.1 Le “Macro Aree” di Attività Sensibili in Relazione ai Reati Tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001)**

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- (a) Gestione del rischio fiscale;
- (b) Gestione degli aspetti fiscali e degli adempimenti fiscali, nonché dei libri obbligatorio;
- (c) Contabilità e bilancio;
- (d) Contabilità dei fornitori;
- (e) Contabilità dei clienti;
- (f) Gestione della Fatturazione;
- (g) Processo finanziario;
- (h) Tesoreria;
- (i) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- (j) Gestione di appalti e subappalti.

#### **13.1.1 Gestione del Rischio Fiscale**

1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore Unico
- (b) Responsabile Amministrazione

2. Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:

- (a) Gestione degli adempimenti fiscali;
- (b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);

- (e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (f) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000).

### 3. Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area di rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) la società favorisce la diffusione di una cultura improntata alla *compliance* e alla prevenzione del rischio fiscale, sensibilizzando i Destinatari del Modello sulle tematiche fiscali per una valutazione preventiva di rischi;
- (b) la società assicura piena e costante collaborazione tra Funzioni, per garantire una tempestiva identificazione, valutazione e corretta gestione dei rischi fiscali di processo;
- (c) la società garantisce adeguata formazione, specializzazione e aggiornamento, nonché il costante supporto di consulenti esterni, al personale delle Funzioni addetto alle attività di / correlate alla compliance fiscale, garantendo adeguato presidio degli adempimenti fiscali;
- (d) il personale della società informa tempestivamente la funzione Amministrazione in merito a scelte di business che potrebbero avere significativi impatti sull'onere fiscale della società, in modo da assicurare una analisi preventiva dei potenziali rischi fiscali;
- (e) la funzione Amministrazione assicura la sistematicità e la tempestività delle comunicazioni inerenti ad aggiornamenti e modifiche della normativa fiscale verso le strutture aziendali interessate;
- (f) la società assicura la gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi in conformità (sia dal punto di vista formale che sostanziale) alle normative fiscali, nazionali e internazionali. Qualora esistano diverse alternative per raggiungere il medesimo obiettivo di business, intraprendere, nel pieno rispetto della normativa, l'alternativa più efficiente dal punto di vista fiscale, tenendo in considerazione la prassi, l'orientamento giurisprudenziale ed i pareri rilasciati dai consulenti legali e fiscali;
- (g) la società non prende parte, direttamente o indirettamente (e.g. tramite soggetti terzi), e non incentivare l'esecuzione di operazioni, o schemi di ottimizzazione fiscale artificiosi, con lo scopo di ottenere indebiti vantaggi / risparmi fiscali;
- (h) la società assolve con tempestività gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte, nonché gli obblighi di disclosure e reporting previsti dalle leggi vigenti nei Paesi in cui la società opera;
- (i) eventuali operazioni e transazioni con controparti situate in Paesi "non collaborativi" devono essere supportate da rilevanti ed esplicite motivazioni di business. In particolare:

- (i) non costituire soggetti giuridici (società, branch, ecc.) in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di business della società;
- (ii) non condurre transazioni commerciali e attività finanziarie con controparti residenti in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di business della società;
- (j) la società applica e gestisce la normativa sul Transfer Pricing in conformità ai principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed alla normativa domestica;
- (k) le Funzioni interessate pongono attenzione e valutano le implicazioni fiscali, nelle attività di business, ordinarie e straordinarie, al fine di cogliere eventuali opportunità o benefici e di segnalare tempestivamente potenziali rischi fiscali derivanti da operazioni e transazioni e, ove richiesto, fornire supporto alla funzione Amministrazione nell'analisi e valutazione di tali rischi;
- (l) le Funzioni interessate collaborano attivamente con la funzione Amministrazione all'individuazione di potenziali rischi fiscali, anche in relazione a nuove attività od iniziative di business;
- (m) la società gestisce le relazioni con le autorità fiscali nel rispetto delle norme comportamentali definite nel Codice Etico e dal Modello, improntate ai principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività;
- (n) la società mantiene un atteggiamento costruttivo e professionale in ogni occasione di dialogo con le autorità fiscali, in modo da prevenire e minimizzare gli impatti di eventuali controversie;
- (o) la società non ostacola alcun modo le eventuali attività di verifica delle autorità fiscali, rispondendo alle richieste pervenute con diligenza professionale.

### **13.1.2 Gestione degli Aspetti Fiscali e degli Adempimenti Fiscali, nonché dei Libri Obbligatori**

#### 1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore Unico;
- (b) Responsabile Amministrazione;
- (c) qualsiasi risorsa aziendale che fornisca od elabori i dati di bilancio;
- (d) consulente esterno.

#### 2. Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

##### Gestione degli adempimenti fiscali

- (a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);

- (b) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (c) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (d) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (e) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (f) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

### 3. Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area di rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti fiscali;
- (b) per la gestione degli aspetti fiscali e finanziari l'Ente si ispira a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni;
- (c) l'Ente, anche con il costante ricorso a consulenti esterni, si impegna a garantire una conformità totale a tutte le leggi e a tutte le regole in campo fiscale;
- (d) divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale;
- (e) per la gestione degli aspetti fiscali, l'Ente utilizza un sistema gestionale che consente sia l'archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità;
- (f) il sistema gestionale in questione opera su ambienti segregati, tali per cui soltanto al personale dell'Ufficio amministrativo è consentito intervenire sulle registrazioni contabili;
- (g) il trattamento a fini IVA delle transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi è individuato: a) da codici IVA, in termini di aliquota dell'imposta da applicare al bene/servizio; b) dalla tipologia di attività in cui ricade la transazione; c) dal registro IVA su cui effettuare la registrazione;
- (h) i codici IVA sono valorizzati a sistema;
- (i) gli addetti dell'Amministrazione mensilmente (a seconda del volume d'affari dell'Ente):
  - (i) stampano i registri IVA;
  - (ii) effettuano i controlli di coerenza tra registri IVA e la contabilità generale;

- (iii) predispongono la documentazione (modello f24) che viene verificata dall' Ufficio amministrativo ed effettuano la trasmissione elettronica del Modello f24 all'Agenzia delle Entrate. Una volta verificato l'addebito, questo viene registrato in contabilità generale;
- (j) l'Ufficio amministrativo gestisce sul sistema informatico di contabilità i registri IVA a supporto della gestione dell'IVA;
- (k) per ciò che concerne le ritenute fiscali, mensilmente, l'Ufficio amministrativo:
  - (i) verifica la coerenza tra la contabilità generale e le ritenute maturate;
  - (ii) predispone il modello f24, che viene verificato dal Responsabile dell'Ufficio Ufficio amministrativo, prima di procedere al pagamento e alla trasmissione elettronica dello stesso all'Agenzia delle Entrate;
  - (iii) registra l'avvenuto pagamento in contabilità generale;
- (l) con riferimento ai redditi di impresa, l'Ufficio amministrativo con l'ausilio del consulente esterno, determina la base imponibile IRES, al fine della stima delle imposte da inscrivere in bilancio. Il consulente esterno, in particolare, effettua l'analisi dei costi promiscui, individuando quelli attribuibili all'attività commerciale, rispetto a attribuibili all'attività non commerciale; dopo avere determinato in questo modo la base imponibile, l'Ufficio Ufficio amministrativo:
  - (i) determina l'ammontare delle imposte da imputare a conto economico;
  - (ii) effettua le relative scritture in contabilità generale;
  - (iii) predispone il Modello UNICO;
  - (iv) determina il versamento del saldo e determina l'acconto da versare per l'esercizio successivo;
  - (v) effettua la trasmissione telematica degli f24, con conseguente addebito automatico in banca;
  - (vi) predispone le rilevazioni contabili relative ai pagamenti;
- (m) l'Ufficio amministrativo determina la base imponibile a fini IRAP ed effettua le necessarie integrazioni/rettifiche a tale imponibile. Successivamente, previa verifica del Responsabile Ufficio amministrativo, viene applicata l'aliquota alle diverse basi imponibili e vengono determinati gli importi da corrispondere mensilmente;
- (n) l'Ufficio amministrativo provvede a rilasciare ai professionisti e ai collaboratori la certificazione attestante l'ammontare complessivo del compenso corrisposto, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché i contributi previdenziali trattenuti e versati. Analoga dichiarazione, denominata CUD, viene rilasciata ai lavoratori dipendenti. La predisposizione di tale documentazione viene effettuata verificando e confrontando le registrazioni di contabilità;

- (o) nel rispetto dei termini previsti, l'Ufficio amministrativo predisporre, sulla base dei modelli f24 versati a fronte delle ritenute effettuate nel corso dell'anno, delle riconciliazioni di contabilità, delle certificazioni predisposte per i redditi di lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei riepiloghi contabili delle ritenute effettuate:
  - (i) il modello 770 semplificato per i lavoratori autonomi, collaboratori, dipendenti;
  - (ii) il modello 770 ordinario per i contributi e i versamenti delle ritenute;
- (p) l'Ufficio amministrativo trasmette le suddette dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e provvede ad archivarle, allegando al stampa che attesta la trasmissione telematica;
- (q) in presenza di valutazioni tributarie controverse, la Società provvede a effettuare accantonamenti in bilancio alla voce "Fondo Rischi", che vengono valutati nella loro congruità dal consulente esterno;
- (r) verifica degli adempimenti tributari e dei connessi versamenti.

### **13.1.3 Contabilità e Bilancio**

#### **1. Ruoli aziendali coinvolti:**

- (a) Amministratore Unico;
- (b) Responsabile Amministrazione;
- (c) qualsiasi risorsa aziendale che fornisca od elabori i dati di bilancio;
- (d) consulente esterno.

#### **2. Attività sensibili:**

- (a) Registrazione di contabilità in generale;
- (b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
- (c) Registrazione della chiusura dei conti;
- (d) Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione;
- (e) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (f) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (g) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);

- (h) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (j) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (k) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

### 3. Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili. Inoltre, periodicamente viene effettuato dall'Amministrazione e contabilità una verifica a campione sulle registrazioni più significative al fine di controllarne la corretta documentazione di supporto ed approvazione;
- (b) le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dai relativi responsabili, verificate e registrate dall'Amministrazione e contabilità;
- (c) predisposizione, con cadenza trimestrale, di bilanci infrannuali di verifica (Amministrazione e contabilità);
- (d) il bilancio viene redatto dall'Amministrazione e contabilità, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- (e) la procedura di redazione del bilancio di esercizio procede attraverso il seguente iter:
  - (i) raccolta dei bilanci infrannuale e delle eventuali schede contabili e della ulteriore documentazione rilevante;
  - (ii) analisi di eventuali problematiche e richiesta di informazioni circa le poste valutative;
  - (iii) trasmissione dei dati allo studio di consulenza che provvede al calcolo delle imposte e alla predisposizione della bozza di bilancio;
  - (iv) verifica della bozza di bilancio da parte del responsabile amministrazione e personale;
  - (v) presentazione della bozza di bilancio all'Assemblea e seguenti adempimenti in ossequio alla normativa civilistica;
- (f) 6. le valutazioni sulle partecipazioni e sui crediti sono adottate con verbale di determina dell'AU;
- (g) 7. controllo delle valutazioni/svalutazioni (Crediti, partecipazioni, immobili, ect.), anche ai fini della redazione del bilancio;
- (h) 8. la chiusura definitiva è effettuata con l'ausilio di una società di consulenza esterna;

- (i) 9. il bilancio è soggetto al controllo legale dell'organo amministrativo e alla certificazione della Società di revisione, nei termini previsti dalla legge.

#### **13.1.4 Contabilità dei Fornitori**

1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore unico
- (b) Responsabile Amministrazione
- (c) Amministrazione

2. Attività sensibili:

- (a) Gestione anagrafica fornitori;
- (b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (f) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- (i) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- (j) Controlli sulla regolarità delle fatture;
- (k) Liquidazione delle fatture;
- (l) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- (m) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;
- (n) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- (o) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);

- (p) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (q) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (r) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (s) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (t) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (u) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

3. Protocolli preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) l'archivio anagrafico dei fornitori è gestito internamente dall'Amministrazione sul sistema amministrativo contabile contenente l'elenco dei fornitori esistenti;
- (b) la responsabilità della gestione e dell'aggiornamento dell'anagrafico dei fornitori è assegnata alla segreteria amministrativa che annualmente esegue la verifica e pulizia dei dati contenuti nel sistema amministrativo al fine di mantenerlo sempre aggiornato;
- (c) le operazioni di modifica/eliminazione/inserimento di fornitori nuovi ed esistenti sono formalizzate e supportate da adeguata documentazione;
- (d) periodicamente viene effettuato un controllo dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi; annualmente, le prestazioni dei fornitori (compresi installatori, agenzie di servizi e altri fornitori di servizi) vengono valutate dalla Direzione Generale e dal Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, in collaborazione con le funzioni competenti, e registrate sulle rispettive schede di valutazione;
- (e) le fatture vengono registrate in accordo al principio del *three way match*: la fattura viene registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti ad ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;
- (f) tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico;
- (g) i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono effettuati a fronte di fatture registrate sul sistema informatico; in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema;
- (h) periodicamente vengono effettuati dei controlli per monitorare le fatture da ricevere;
- (i) gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto;

(j) l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Amministrazione.

### **13.1.5 Contabilità dei Clienti**

1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore unico;
- (b) Amministrazione;
- (c) Responsabile Amministrazione.

2. Attività sensibili:

- (a) Gestione anagrafica clienti;
- (b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (f) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- (i) Registrazione dei contratti di vendita;
- (j) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- (k) Gestione degli incassi;
- (l) Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- (m) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (n) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (o) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);

- (p) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (q) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (r) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (s) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

3. Protocolli preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) l'anagrafica clienti è gestita in accordo con il principio di segregazione delle funzioni. Tutte le modifiche e gli inserimenti sono verificati giornalmente;
- (b) gli ordini di vendita sono inviati in via telematica sulla base di una specifica procedura aziendale. Tali dati vengono sottoposti a specifici controlli prima di avviare il processo di fatturazione;
- (c) viene effettuato un controllo sulla corretta applicazione del seguente principio: tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati effettuati;
- (d) l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo con il principio di segregazione delle funzioni;
- (e) l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Amministrazione;
- (f) gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- (g) mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

### 13.1.6 Gestione della Fatturazione

1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore unico;
- (b) Amministrazione;
- (c) Responsabile Amministrazione;
- (d) Consulente esterno.

2. Attività sensibili:

- (a) Anagrafica clienti e fornitori;
- (b) Emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- (c) Controlli sulla regolarità delle fatture;
- (d) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (j) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

### 3. Protocolli Preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) esistenza di adeguata documentazione di supporto per tutte le operazioni di contabilità generale;
- (b) svolgimento di attività di verifica e controllo sul processo di emissione e contabilizzazione delle note di debito e di credito;
- (c) controllo, formale e sostanziale, delle fatture passive prima di provvedere alla registrazione delle stesse;
- (d) il pagamento delle fatture – autorizzato da una funzione segregata - avviene soltanto qualora la fattura o il costo non derivante da fattura sia stato preventivamente autorizzato, nonché a fronte di fatture specificamente registrate sul sistema;
- (e) Tutte le fatture passive vengono imputate sul centro di costo relativo all'acquisto effettuato;
- (f) Gli incassi dei crediti sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- (g) Riepilogo mensile di tutte le note di credito emesse;
- (h) Gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto;

- (i) Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata (Amministrazione); tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte, ovvero della provenienza del contributo elargito dal sostenitore (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni;
- (j) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni normative;
- (k) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni normative;
- (l) obbligo di procedere all'incasso unicamente tramite i conti correnti della Società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
- (m) la Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria – nel rispetto della normativa vigente – solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
- (n) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (o) l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Amministrazione.

### **13.1.7 Processo Finanziario**

#### **1. Ruoli aziendali coinvolti:**

- (a) Amministratore Unico;
- (b) Amministrazione;
- (c) Responsabile Amministrazione.

#### **2. Attività sensibili:**

- (a) Gestione dei flussi finanziari;
- (b) Gestione dei fondi aziendali;
- (c) Impiego di disponibilità liquide;
- (d) Partecipazioni societarie;
- (e) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);

- (f) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (g) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (j) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (k) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

### 3. Protocolli preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area di rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- (a) le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e contabilità); b) i finanziamenti (AU); c) gli investimenti finanziari (AU);
- (b) tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (AU);
- (c) compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
- (d) strumenti di revisione e di convalida, periodica, dei saldi dei conti del piano dei conti afferenti gli elementi monetari, finanziari e patrimoniali (Amministrazione e contabilità);
- (e) sistemi rigorosi di autorizzazione e di documentazione per l'accesso ai valori monetari, ai titoli patrimoniali mobiliari e immobiliari e, in generale, alle informazioni finanziarie;
- (f) con riferimento alla gestione dei flussi di cassa occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
- (g) Per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni; verifica dell'anagrafica fornitori; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; controllo della direzione sugli operatori affinché non varino le coordinate bancarie lavorando "home banking"; controlli fisici periodici della consistenza delle casse; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile;

- (h) per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti l'incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate; riconciliazione periodica tra registro dei valori pervenuti e risultanze delle registrazioni di cassa; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche;
- (i) per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa, sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata (Amministratore Unico) e definizione dei poteri di firma (Amministrazione e contabilità); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (Amministrazione e contabilità; Amministratore Unico); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato;
- (j) per la gestione dei finanziamenti occorre: stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica; una valutazione economica comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento; il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
- (k) per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dall'Amministratore Unico, in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
- (l) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

### **13.1.8 Tesoreria**

#### **1. Ruoli aziendali coinvolti:**

- (a) Amministratore Unico;

(b) Responsabile Amministrazione.

2. Attività sensibili:

- (a) Apertura/Chiusura di conti correnti;
- (b) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- (c) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- (d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali;
- (e) Versamento degli incassi;
- (f) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (h) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- (j) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (k) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (l) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

3. Protocolli preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- (a) l'apertura dei conti correnti viene gestita dall'Amministratore Unico;
- (b) gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati periodicamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- (c) i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture registrate oppure, in casi specifici, in seguito a richiesta, senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema;

- (d) periodicamente viene effettuata e adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti bancari;
- (e) la gestione della cassa è demandata ad un soggetto specificamente individuato con apposita delega dell'Amministratore Unico.

### **13.1.9 Gestione dei Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

#### **1. Ruoli aziendali coinvolti:**

- (a) Amministratore Unico;
- (b) Amministrazione;
- (c) Responsabile Amministrazione.

#### **2. Attività sensibili:**

- (a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
- (b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
- (c) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- (d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000)
- (e) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- (f) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)
- (g) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

#### **3. Protocolli preventivi:**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- (a) chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- (b) formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive (Amministrazione);

- (c) monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale (Amministrazione);
- (d) controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto (Amministrazione);
- (e) monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi ed imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali (Amministrazione);
- (f) *reporting* formalizzato e periodico alla Società di revisione circa i rischi sui contenziosi attualmente in corso (Amministratore Unico);
- (g) inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Tec Med, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (Amministrazione).

### **13.1.10 Gestione di Appalti e Subappalti**

#### 1. Ruoli aziendali coinvolti:

- (a) Amministratore Unico;
- (b) Amministrazione.

#### 2. Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:

- (a) Gestione di appalti e subappalti;
- (b) Selezione delle ditte esterne;
- (c) Controllo in ordine all'esecuzione dei lavori/servizi;
- (d) Definizione tariffe;
- (e) Pagamenti;
- (f) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- (g) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- (h) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- (i) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis D. Lgs. 74/2000);
- (j) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);

- (k) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- (l) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

3. Protocolli preventivi:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- (a) verifica preliminare dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori accedenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (cd. Testo Unico della Sicurezza);
- (b) regolamentazione del rapporto lavorativo del soggetto che presta attività negli stabilimenti in forza di un contratto;
- (c) vigilanza sull'effettivo personale presente in azienda con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento;
- (d) acquisizione dell'elenco aggiornato degli addetti presenti in stabilimento;
- (e) rispetto degli orari di lavoro, straordinari, periodi di riposo, ferie secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, posta a tutela del lavoratore;
- (f) retribuzione corrisposta ai lavoratori conforme ai CCL nazionali o territoriali e comunque proporzionata rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato;
- (g) in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale, predisposizione di DURC aggiornati;
- (h) richiesta di casellario generale e dei carichi pendenti per tutti i soggetti, al fine di escludere la sussistenza in capo agli stessi di illeciti;
- (i) fornitura dei DPI e monitoraggio sull'utilizzo degli stessi da parte dei lavoratori, prevenendo l'esposizione ai rischi causati dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- (j) formalizzazione del rapporto attraverso specifiche previsioni contrattuali certificate da organismi ad hoc, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 276/2003;
- (k) in caso di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, applicazione delle previsioni di cui all'art. 17 bis D. Lgs. 241/1997;
- (l) in caso di contratti di appalto la società pone in essere in sede vuoi di instaurazione del rapporto vuoi di esecuzione del servizio/prestazione tutte le necessarie verifiche e azioni a tutela della genuinità dell'appalto. In particolare, la società vieta qualsiasi forma di illecita somministrazione di manodopera e si assicura che:
  - (i) vi sia una organizzazione di mezzi in capo all'appaltatore per la realizzazione dell'opera o del servizio, assicurando che l'appaltatore mantenga il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato;

- (ii) il rischio economico di impresa sia in capo all'appaltatore. A tale riguardo, alla stregua di indici di genuinità del rapporto, si dovrà valutare: se l'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente; se l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; se l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato;
- (iii) per i rapporti continuativi, il contratto di appalto riceva apposita certificazione.

### **13.1.11 Principi Generali di Comportamento**

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Tec Med.

In generale è fatto di divieto di:

- (a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- (d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- (i) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- (ii) omettere la registrazione documentale dei fondi dell’Ente e della relativa movimentazione;
- (iii) accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- (iv) eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- (v) violare l’obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- (vi) eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all’organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- (vii) effettuare introiti finanziari a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- (viii) acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;

- (ix) operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- (x) acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- (xi) acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

1. gestione degli aspetti fiscali mediante la collaborazione con professionisti esterni e l'utilizzo di un sistema gestionale che garantisca un chiaro monitoraggio dell'attività e una precisa segregazione di funzioni;
2. verifica della regolarità della gestione IVA e della redazione dei relativi registri;
3. verifica della corretta procedura di definizione della base imponibile ai fini del pagamento delle imposte sui redditi;
4. corretta redazione, trasmissione e archiviazione della dichiarazione annuale sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto;
5. verifica della regolarità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, con riferimento alla correttezza e veridicità del valore della prestazione indicato nel documento attestante il pagamento;
6. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
7. verifiche periodiche sulla gestione contabile e sulla tesoreria;
8. verifiche dirette ad assicurare la genuinità dei contratti di appalto e subappalto in essere e il rispetto delle condizioni pattuite da parte dei contraenti e dei dipendenti, anche mediante l'ottenimento di specifiche certificazioni dei modelli contrattuali.

A. Il responsabile interno per le operazioni riguardanti le aree “a rischio reato” e le “Schede di evidenza”

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine il Presidente della Società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- diviene il soggetto responsabile verso l'OdV per la gestione dei flussi informativi verso quest'ultimo.

Le Schede di evidenza sono costituite dai rapporti aziendali deputati a supportare le diverse funzioni nello svolgimento delle attività aziendali.

Tali rapporti, direttamente accessibili da parte dell'OdV, consentono a quest'ultimo il miglioramento della propria attività di monitoraggio del Modello.

B. I flussi informativi verso l'OdV

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

- (a) qualsiasi scostamento riscontrato rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali prescritto da criteri predeterminati;
- (b) le comunicazioni, da parte del Revisore o della Società di revisione, relativa ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- (c) il bilancio annuale della Società, corredato dalla nota integrativa e dalla situazione patrimoniale semestrale.

C. I compiti dell'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Assemblea, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- (a) verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari, previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- (b) verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla tenuta della contabilità e gestione degli aspetti fiscali;
- (c) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- (d) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- (e) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- (f) curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- (g) verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- (h) verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, 648 ter.1 codice penale, qualora inerenti alle medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei reati tributari.


#### **14. RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE (ART. 39 D.LGS 231/2001)**

Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 231/2001, l'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: la denominazione dell'Ente e le generalità del suo legale rappresentante; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (conferita nelle forme previste dall'art. 100, co. 1 codice di procedura penale); la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

La procura è depositata nella segreteria del Pubblico Ministero o nella cancelleria del Giudice ovvero depositata direttamente in udienza.

Si rappresenta sin d'ora come nel caso di incompatibilità tra il rappresentante legale e la Tec Med, dovuta al compimento da parte del primo di illeciti amministrativi, la società individua quale soggetto deputato a conferire apposito mandato difensivo la Sig.ra Francesca Contini.



## 1.1 Premessa

Tutte le attività aziendali devono essere svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e della collettività in genere.

Tutti coloro che lavorano all'interno della Tec Med, senza distinzioni o eccezioni sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Per la complessità e la varietà delle situazioni in cui la Società si trova ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che la Società assume verso l'interno e verso l'esterno. Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito anche il "**Codice**").

L'osservanza da parte dei dipendenti, soci, amministratori e collaboratori (di seguito collettivamente definiti anche come i "**Destinatari**") della Società, è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari e il loro contributo costitutivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo e dalla normativa che regola il settore.

La Società vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive; inoltre, provvederà a darne adeguata pubblicità attraverso l'adozione di apposito ordine di servizio.

Il Codice Etico e di Comportamento è approvato dall'Organo amministrativo della Società ed è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti esterni e/o interni all'azienda, delle evoluzioni normative e delle esperienze applicative maturate a seguito della sua introduzione in Società.

Le modifiche e/o integrazioni al Codice Etico e di Comportamento sono deliberate dall'Organo amministrativo della Società.

## **1.2 Principi Generali**

### **1.2.1 Destinatari e Ambiti di Applicazione del Codice Etico e di Comportamento**

Le norme del Codice si applicano senza alcuna eccezione, ai dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori della Società e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società.

I Destinatari delle disposizioni del Codice, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

### **1.2.2 Principi Generali e Obblighi dei Destinatari**

La Società mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.

I dipendenti della Società, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

I Destinatari devono evitare situazione e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli dell'Azienda o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso.

Ad ogni Destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- (a) astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- (b) rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- (c) riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
  - (i) qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice;
  - (ii) qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- (d) collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

Il Destinatario non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime.

### **1.2.3 Impegni della Società**

La Società assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- (a) la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti con la Società;
- (b) l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
- (c) la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- (d) lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- (e) la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- (f) che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

### **1.2.4 Ulteriori Obblighi per i Responsabili delle Unità e Funzioni Aziendali**

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- (a) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti; promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei Destinatari;
- (b) operare affinché i Destinatari comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- (c) adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- (d) adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.

### **1.2.5 Attuazione e Controllo**

La Società si impegna a:

- (a) predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- (b) promuovere la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno della Società stessa e la sua osservanza;
- (c) informare l'Organo Amministrativo dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

### **1.2.6 Valore Contrattuale del Codice Etico e di Controllo**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi la violazione, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se realizzata dal dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

## **1.3 Rapporti con i Terzi**

### **1.3.1 Principi Generali**

La Società nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti della Società e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con i terzi e con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, da vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibite.

La Società riconosce e rispetta il diritto dei Destinatari a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti e/o collaboratori.

In ogni caso i Destinatari delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare, tutti i Destinatari delle norme del presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.

I Destinatari delle norme del Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente.

In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

### **1.3.2 Rapporti con i Clienti**

La Società, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti.

In particolare, è fatto obbligo di:

- (a) osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- (b) fornire, con efficienza e cortesia, in ossequio e nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di qualità;
- (c) fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

### **1.3.3 Rapporti con i Fornitori**

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in generale, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai Destinatari delle norme del presente Codice di:

- (a) osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- (b) non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura alla Società, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- (c) mantenere un dialogo franco ed aperto con i fornitori in linea, con le buone consuetudini commerciali.

### **1.3.4 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche**

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi della Società e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali la Società intrattenga rapporti commerciali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella procedura e documentate in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.

### **1.3.5 Rapporti con Organizzazioni Politiche e Sindacali**

La Società non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche.

## **1.4 Trasparenza della Contabilità**

### **1.4.1 Registrazioni Contabili**

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- (a) l'agevole registrazione contabile;
- (b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- (c) la ricostruzione accurata dell'operazione anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni Destinatario far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o alla funzione competente.

## **1.5 Politiche del Personale**

### **1.5.1 Risorse Umane**

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza della Società. La dedizione e la professionalità dei Destinatari sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi dell'impresa.

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente.

La Società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

### **1.5.2 Incompatibilità**

Nel caso in cui si manifesti, anche solo l'apparenza, di una situazione che possa determinare la mancata ottemperanza di un dovere nell'attività lavorativa è necessario darne comunicazione immediata al responsabile in posizione apicale, il quale informa gli organi competenti che valuteranno caso per caso l'effettiva esistenza delle situazioni di incompatibilità con lo status di lavoratore.

### **1.5.3 Divieto di Cumulo di Incarichi e Impieghi**

È fatto divieto di cumulo di incarichi e impieghi che possono determinare situazioni di incompatibilità di cui al paragrafo precedente.

### **1.5.4 Molestie sul Luogo di Lavoro**

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- (a) la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- (b) la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- (c) l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

La Società previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

### **1.5.5 Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti**

L'Azienda richiede che ciascun "Destinatario" contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- (a) prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- (b) consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

La Società si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

### **1.5.6 Fumo**

Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, ove ciò generi pericolo e comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, la Società nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chiedi di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

## **1.6 Salute, Sicurezza e Ambiente**

### **1.6.1 Salute, Sicurezza e Ambiente della Società**

Nell’ambito delle proprie attività, la Società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità in cui opera perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l’impatto ambientale.

La Società contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse.

La Società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

A tal riguardo, si specifica infatti che la Società è sottoposta a normativa ADR e ha regolarmente stipulato un contratto di consulenza per la sicurezza di trasporti di merci pericolose ed inoltre, con regolare contratto di appalto, ha affidato ad una società esterna lo smaltimento di rifiuti rientranti nella definizione di cui al D.lgs. 152/06 e D.P.R. n. 254/03.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

La ricerca e l’innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

### **1.6.2 Obblighi dei Destinatari**

I Destinatari delle norme del Codice, nell’ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

## **1.7 Riservatezza**

### **1.7.1 Principi**

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc.

Le banche-dati della Società possono contenere:

- (a) dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- (b) dati che per accordi negoziati non possono essere resi noti all'esterno;
- (c) dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

### **1.7.2 Obblighi dei Destinatari**

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'Azienda o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Destinatario dovrà:

- (a) acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- (b) acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- (c) conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- (d) comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- (e) assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e se del caso, ottenere il loro consenso;
- (f) assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e se del caso, ottenere il loro consenso;

- (g) associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un qutrasportio il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

## **1.8 Controlli Interni e Tutela del Patrimonio Aziendale**

### **1.8.1 Controlli Interni**

I Destinatari devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo. che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli, inerenti alle aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità/funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori.

### **1.8.2 Registrazione delle Operazioni**

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

### **1.8.3 Tutela del Patrimonio Aziendale**

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun Destinatario può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Società o permettere ad altri di farlo.

## **1.9 Modalità di Attuazione e di Controllo del Codice**

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con la Società, mediante apposite attività di informazione e comunicazione.

L'Organo Amministrativo o soggetto da questo delegato predispone un piano di formazione per la comprensione dei principi, delle procedure e dei comportamenti espressi nel Codice.